SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145° — Numero 100

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 29 aprile 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 2004, n. **108.**

Regolamento recante disciplina per l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento del ruolo dei dirigenti presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare gli articoli 23 e 27;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Ravvisata la necessità di disciplinare le modalità di istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, del ruolo dei dirigenti, le procedure e le modalità per l'inquadramento in ruolo dei dirigenti di prima e seconda fascia iscritti nel ruolo unico della dirigenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, nonché le modalità di utilizzazione dei dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2003;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 febbraio 2004;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2004;

Considerato che la Corte dei conti, in sede di registrazione, ha formulato osservazioni in ordine all'articolo 6 del provvedimento;

Ritenuto di accogliere le citate osservazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 aprile 2004;

Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Ruolo dei dirigenti nelle amministrazioni dello Stato

1. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento in ciascuna delle amministrazioni dello Stato elencate nella allegata tabella *A*, di seguito denominata: «amministrazione», è istituito ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il ruolo dei dirigenti; alla medesima data è soppresso il ruolo unico dei dirigenti dello Stato, ferme restando le disposizioni particolari riguardanti la Presidenza del Consiglio dei Ministri previste dal decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343.

2. Il ruolo dei dirigenti si articola nella prima e nella seconda fascia dirigenziale, nel limite della dotazione organica di personale dirigenziale individuato negli atti di organizzazione dell'amministrazione.

3. Nell'ambito di ciascun ruolo dei dirigenti, ove sia necessario garantire le specificità dei dirigenti in relazione alle competenze istituzionali di ciascuna amministrazione, possono essere definite apposite sezioni. Alla istituzione, modifica e soppressione delle sezioni le amministrazioni provvedono di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Dipartimento della funzione pubblica comunica alle amministrazioni il contingente di personale dirigenziale iscritto, sulla base delle informazioni trasmesse dalle amministrazioni e salve eventuali verifiche congiunte, nel soppresso ruolo unico, con l'indicazione degli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai dirigenti di seconda fascia.

5. Le amministrazioni provvedono all'inquadramento dei dirigenti, secondo le modalità di cui all'articolo 4, entro trenta giorni dalla comunicazione.

6. Il ruolo dei dirigenti è adottato con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica ed il Ministro dell'economia e delle finanze. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per le amministrazioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il medesimo provvedimento è adottato dall'organo di vertice nel rispetto della specificità dei rispettivi ordinamenti.

7. Il ruolo è pubblicato sul sito Internet dell'amministrazione e di tale pubblicazione è dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 2.

Organizzazione e funzionamento del ruolo dei dirigenti

1. Il ruolo dei dirigenti è tenuto a cura di ogni amministrazione secondo principi di trasparenza e completezza dei dati, nonché di pertinenza e non eccedenza dei medesimi, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai soli fini della predisposizione e della tenuta dei ruoli i dirigenti sono inquadrati e ordinati secondo il criterio dell'anzianità maturata nella fascia di appartenenza, fatto salvo quanto previsto per la Presidenza del Consiglio dei Ministri dal decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343. L'anzianità è determinata dalla decorrenza giuridica della nomina rispettivamente nella prima e nella seconda fascia. In caso di pari anzianità nella prima

fascia, la posizione è determinata in base all'anzianità maturata nella seconda fascia. In caso di parità, dalla data di accesso nella pubblica amministrazione ed in caso di ulteriore parità dalla maggiore età.

3. Per ogni dirigente inquadrato nel ruolo sono inseriti i seguenti dati:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita;

b) data di inquadramento nella fascia di appartenenza o in quella inferiore, ove necessario;

c) data di primo inquadramento nell'amministrazione;

d) incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; per ogni incarico devono essere indicati la decorrenza e il termine di scadenza.

4. I dati riguardanti i dirigenti inquadrati nei ruoli sono trasmessi dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, che provvede all'inserimento e all'aggiornamento della banca dati prevista dall'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ne assicura la consultabilità via Internet, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 3.

Modalità di inquadramento nel ruolo dei dirigenti

1. I dirigenti reclutati attraverso le procedure di accesso previste dall'articolo 28, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono inquadrati nella seconda fascia del ruolo rispettivamente dell'amministrazione di reclutamento, nel caso di concorso pubblico per esami, e dell'amministrazione di assegnazione, nel caso di corso-concorso selettivo di formazione.

2. I dirigenti di seconda fascia incaricati di funzione dirigenziale di livello generale, o equivalenti in base ai particolari ordinamenti previsti dall'articolo 19, comma 11, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, transitano nella prima fascia del ruolo dell'amministrazione nella quale svolgono l'incarico al raggiungimento di un periodo pari ad almeno cinque anni nella titolarità di uno o più dei predetti incarichi, anche per periodi non continuativi, presso le amministrazioni di cui alla allegata tabella *A*, senza che siano incorsi nelle misure previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le ipotesi di responsabilità dirigenziale.

Art. 4.

Inquadramento dei dirigenti del soppresso ruolo unico nella fase di prima attuazione

1. Nella fase di prima attuazione del presente regolamento la data di inquadramento dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato è quella di entrata in vigore del presente regolamento; l'inquadramento è disposto anche in soprannumero, con riassorbimento delle posizioni in relazione alle vacanze dei relativi posti; il collocamento in soprannumero non produce effetti sullo stato giuridico ed economico del dirigente.

2. I dirigenti di prima e seconda fascia sono inquadrati nelle rispettive fasce del ruolo dei dirigenti dell'amministrazione presso cui sono titolari di un incarico dirigenziale alla data di entrata in vigore del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5.

3. I dirigenti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento risultano collocati a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche se utilizzati con incarichi temporanei, sono inquadrati nella corrispondente fascia del ruolo dei dirigenti dell'amministrazione che ne ha disposto il collocamento a disposizione.

4. I dirigenti di seconda fascia che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono incaricati di funzione dirigenziale di livello generale sono inquadrati nella seconda fascia del ruolo dell'amministrazione che ha conferito loro l'incarico, con annotazione del relativo incarico, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, e dall'articolo 5.

5. I dirigenti in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento incaricati di funzione dirigenziale negli uffici di diretta collaborazione degli organi di Governo sono inquadrati nel ruolo della amministrazione dello Stato presso la quale hanno conseguito l'accesso iniziale alla qualifica dirigenziale oppure, a scelta, nel ruolo dell'amministrazione di cui fa parte l'ufficio di diretta collaborazione ove prestano servizio.

6. I dirigenti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento prestano servizio in amministrazioni non comprese nell'elenco di cui alla allegata tabella *A*, in quanto collocati in posizione di aspettativa, comando, distacco, fuori ruolo o altre analoghe posizioni, sono inquadrati nel ruolo dell'amministrazione presso la quale prestavano servizio anteriormente all'adozione del relativo provvedimento di mobilità.

7. I posti dirigenziali vacanti, fatte salve le disposizioni particolari riguardanti la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343, sono coperti mediante procedure concorsuali solo successivamente al completo riassorbimento dei dirigenti collocati in soprannumero.

Art. 5.

Esercizio del diritto di opzione

1. Il dirigente può esercitare il diritto di opzione per l'inserimento nel ruolo dell'amministrazione, tra quelle comprese nella allegata tabella *A*, presso la quale, tramite procedura concorsuale, ha conseguito l'accesso iniziale alla qualifica dirigenziale.

2. I dirigenti reclutati attraverso le procedure concorsuali bandite, per conto delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione possono esercitare il diritto di opzione esclusivamente per l'amministrazione di prima assegnazione.

3. L'esercizio del diritto di opzione ed il conseguente inserimento nel ruolo della relativa amministrazione non produce effetti sull'incarico in corso. Le amministrazioni, nel cui ruolo il dirigente è inquadrato a seguito dell'esercizio del diritto di opzione, adottano i provvedimenti necessari per il proseguimento dell'incarico.

4. La domanda irrevocabile di opzione è presentata all'amministrazione di cui ai commi 1 e 2, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione, da parte dell'amministrazione destinataria della domanda, dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, di cui all'articolo 1, comma 7.

5. Decorso il termine di cui al comma 4, l'amministrazione destinataria della domanda provvede, entro trenta giorni e con le modalità di cui all'articolo 2, all'inquadramento in ruolo del dirigente che ha esercitato il diritto di opzione, anche in soprannumero, con riassorbimento della posizione in relazione alle vacanze dei relativi posti.

6. Restano ferme le disposizioni in materia di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale.

Art. 6.

Dirigenti non titolari di uffici dirigenziali

1. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono per l'amministrazione nella quale sono inquadrati in ruolo, ovvero, ove richiesti, presso altre amministrazioni, incarichi aventi ad oggetto l'esercizio di funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici di livello dirigenziale previsti dall'ordinamento, compresi quelli da svolgere presso organi collegiali di enti pubblici in rappresentanza dell'amministrazione.

2. Gli incarichi possono riguardare la realizzazione di progetti, programmi ed obiettivi coerenti con gli atti di indirizzo dell'organo di vertice dell'amministrazione.

3. Gli incarichi di cui al comma 1 sono affidati secondo le modalità previste dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 aprile 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MAZZELLA, *Ministro per la funzione pubblica*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2004
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 4, foglio n. 20

TABELLA *A*
(prevista dall'articolo 1, comma 1)

Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Ministero degli affari esteri.
Ministero dell'interno.
Ministero della giustizia.
Ministero della difesa.
Ministero dell'economia e delle finanze.
Ministero delle attività produttive.
Ministero delle comunicazioni.
Ministero delle politiche agricole e forestali.
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Ministero della salute.
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Ministero per i beni e le attività culturali.
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
Avvocatura generale dello Stato.
Consiglio di Stato.
Corte dei conti.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il testo degli articoli 23 e 27 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come sostituito dall'art. 3, comma 4, della legge 15 luglio 2002, n. 145, è il seguente:

«Art. 23 *(Ruolo dei dirigenti).* — 1. In ogni amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è istituito il ruolo dei dirigenti, che si articola nella prima e nella seconda fascia, nel cui àmbito sono definite apposite sezioni in modo da garantire la eventuale specificità tecnica. I dirigenti della seconda fascia sono reclutati attraverso i meccanismi di accesso di cui all'art. 28. I dirigenti della seconda fascia transitano nella prima qualora abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti, in base ai particolari ordinamenti di cui all'art. 19, comma 11, per un periodo pari almeno a cinque anni senza essere incorsi nelle misure previste dall'art. 21 per le ipotesi di responsabilità dirigenziale.

2. È assicurata la mobilità dei dirigenti nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nei limiti dei posti ivi disponibili. I relativi provvedimenti sono adottati, su domanda dell'interessato, con decreto del Ministro per la funzione pubblica, sentite l'amministrazione di provenienza e quella di destinazione. I contratti o accordi collettivi nazionali disciplinano, secondo il criterio della continuità dei rapporti e privilegiando la libera scelta del dirigente, gli effetti connessi ai trasferimenti e alla mobilità in generale in ordine al mantenimento del rapporto assicurativo con l'ente di previdenza, al trattamento di fine rapporto e allo stato giuridico legato all'anzianità di servizio e al fondo di previdenza complementare. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica cura una banca dati informatica contenente i dati relativi ai ruoli delle amministrazioni dello Stato.».

«Art. 27 *(Criteri di adeguamento per le pubbliche amministrazioni non statali)*. — 1. Le regioni a statuto ordinario, nell'esercizio della propria potestà statutaria, legislativa e regolamentare, e le altre pubbliche amministrazioni, nell'esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare, adeguano ai principi dell'art. 4 e del presente capo i propri ordinamenti, tenendo conto delle relative peculiarità. Gli enti pubblici non economici nazionali si adeguano, anche in deroga alle speciali disposizioni di legge che li disciplinano, adottando appositi regolamenti di organizzazione.

2. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 trasmettono, entro due mesi dalla adozione, le deliberazioni, le disposizioni ed i provvedimenti adottati in attuazione del medesimo comma alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ne cura la raccolta e la pubblicazione.».

— La legge 15 luglio 2002, n. 145, reca: «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato.».

— Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, reca: «Codice in materia di protezione dei dati personali.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, reca: «Regolamento recante disciplina delle modalità di costituzione e tenuta del ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e della banca dati informatica della dirigenza, nonché delle modalità di elezione del componente del Comitato di garanti.».

— L'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.».

Note all'art. 1:

— Per l'art. 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vedi nelle note alle premesse.

— Il decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343, reca: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137.».

— Il testo degli articoli 15 e 19 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 3, comma 8, lettera *a)*, della legge 15 luglio 2002, n. 145, è il seguente:

«Art. 15 *(Dirigenti)*. — 1. Nelle amministrazioni pubbliche di cui al presente capo, la dirigenza è articolata nelle due fasce dei ruoli di cui all'art. 23. Restano salve le particolari disposizioni concernenti le carriere diplomatica e prefettizia e le carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è fatto salvo quanto previsto dall'art. 6.

2. Nelle istituzioni e negli enti di ricerca e sperimentazione, nonché negli altri istituti pubblici di cui al sesto comma dell'art. 33 della Costituzione le attribuzioni della dirigenza amministrativa non si estendono alla gestione della ricerca e dell'insegnamento.

3. Per ciascuna struttura organizzativa non affidata alla direzione del dirigente generale, il dirigente preposto all'ufficio di più elevato livello è sovraordinato al dirigente preposto ad ufficio di livello inferiore.

4. Per le regioni, il dirigente cui sono conferite funzioni di coordinamento è sovraordinato, limitatamente alla durata dell'incarico, al restante personale dirigenziale.

5. Per il Consiglio di Stato e per i tribunali amministrativi regionali, per la Corte dei conti e per l'Avvocatura generale dello Stato, le attribuzioni che il presente decreto demanda agli organi di Governo sono di competenza rispettivamente, del Presidente del Consiglio di Stato, del Presidente della Corte dei conti e dell'Avvocato generale dello Stato; le attribuzioni che il presente decreto demanda ai dirigenti preposti ad uffici dirigenziali di livello generale sono di competenza dei segretari generali dei predetti istituti.».

«Art. 19 *(Incarichi di funzioni dirigenziali)*. — 1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati nella direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del Ministro. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'art. 2103 del codice civile.

2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei princìpi definiti dall'art. 24. È sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto.

3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.

4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.

4-*bis*. I criteri di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'art. 7.

5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera *c)*.

5-*bis*. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 e del 5 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo art. 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.

5-*ter.* I criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'art. 7.

6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate, anche presso amministrazioni statali, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

7. (Abrogato).

8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo.

9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 è data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.

10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali.

11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri nonché per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti.

12. Per il personale di cui all'art. 3, comma 1, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuerà ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.

12-*bis*. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.».

Note all'art. 2:

— Per il decreto legislativo n. 196/2003, vedi note alle premesse.

— Per il decreto legislativo n. 343/2003, vedi note all'art. 1.

— Per il testo dell'art. 19 del decreto legislativo n. 165/2001, vedi nota all'art. 1.

— Per il testo dell'art. 23 del decreto legislativo n. 165/2001, vedi nota alle premesse.

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo degli articoli 21 e 28, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

«Art. 21 *(Responsabilità dirigenziale).* — 1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi, ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente, valutati con i sistemi e le garanzie di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, comportano, ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione può, inoltre, revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all'art. 23, ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.

2. *(Abrogato).*

3. Restano ferme le disposizioni vigenti per il personale delle qualifiche dirigenziali delle Forze di polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle Forze armate.».

«Art. 28 *(Accesso alla qualifica di dirigente)*, come modificato dall'art. 3 della legge 15 luglio 2002, n 145. — 1. *(Omissis).*

2. Al concorso per esami possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni. Sono, altresì, ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'art. 1, comma 2, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purché muniti di diploma di laurea. Sono altresì ammessi i cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario, che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea.

3. Al corso-concorso selettivo di formazione possono essere ammessi, con le modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 5, soggetti muniti di laurea nonché di uno dei seguenti titoli: laurea specialistica, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, o altro titolo post-universitario rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private, secondo modalità di riconoscimento disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Scuola superiore della pubblica amministrazione. Al corso-concorso possono essere ammessi dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Possono essere ammessi, altresì, dipendenti di strutture private, collocati in posizioni professionali equivalenti a quelle indicate nel comma 2 per i dipendenti pubblici, secondo modalità individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Tali dipendenti devono essere muniti del diploma di laurea e avere maturato almeno cinque anni di esperienza lavorativa in tali posizioni professionali all'interno delle strutture stesse.

4.-10 *(Omissis).*».

Nota all'art. 4:

— Per il decreto legislativo n. 343/2003, vedi nota all'art. 1.

Nota all'art. 6:

— Per il testo dell'art. 19 del decreto legislativo n. 165/2001, vedi nota all'art. 1.

04G0105

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprile 2004.

Scioglimento del consiglio comunale di San Vero Milis.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001 sono stati eletti il consiglio comunale di San Vero Milis (Oristano) ed il sindaco nella persona del sig. Beniamino Orrù;

Visto che nei confronti del sig. Beniamino Orrù è stata accertata, dai competenti organi sanitari, una inabilità totale e permanente;

Vista la delibera del 5 marzo 2004 con la quale il consiglio comunale di San Vero Milis ha preso atto delle gravi condizioni di salute del sindaco, causa dell'impedimento allo svolgimento delle funzioni istituzionali;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di San Vero Milis (Oristano) è sciolto.

Dato a Roma, addì 19 aprile 2004

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di San Vero Milis (Oristano) è stato rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Beniamino Orrù.

Il sig. Beniamino Orrù versa nell'impossibilità di proseguire nel mandato a causa della inabilità totale e permanente, accertata dai competenti organi sanitari.

Il consiglio comunale di San Vero Milis, con deliberazione n. 5 del 5 marzo 2004, ha preso atto delle condizioni di salute dell'amministratore, causa dell'impedimento allo svolgimento delle funzioni istituzionali.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale l'impedimento permanente del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Vero Milis (Oristano).

Roma, 8 aprile 2004

Il Ministro dell'interno: PISANU

04A04392

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprile 2004.

Scioglimento del consiglio comunale di Palestrina e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Palestrina (Roma), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da undici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Palestrina (Roma) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Clara Vaccaro è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 19 aprile 2004

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Palestrina (Roma), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 26 marzo 2004, da undici componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Roma ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 5947/3844/1999 del 29 marzo 2004, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Palestrina (Roma) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Clara Vaccaro.

Roma, 8 aprile 2004

Il Ministro dell'interno: PISANU

04A04393

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprile 2004.

Scioglimento del consiglio comunale di Durazzano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Durazzano (Benevento), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da sette consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Durazzano (Benevento) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Cosimo Facchiano è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 19 aprile 2004

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Durazzano (Benevento), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 15 marzo 2004 da sette componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Benevento ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 360 Area enti locali 13.28.1 del 15 marzo 2004, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Durazzano (Benevento) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Cosimo Facchiano.

Roma, 8 aprile 2004

Il Ministro dell'interno: PISANU

04A04394

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprile 2004.

Sostituzione del commissario straordinario per la gestione del comune di Angolo Terme.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 18 luglio 2003, con il quale, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Angolo Terme (Brescia) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dott. Antonio Giaccari;

Considerato che il dott. Antonio Giaccari non può proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

Il dott. Sebastiano Di Marco Pizzongolo è nominato commissario straordinario per la gestione del comune di Angolo Terme (Brescia) in sostituzione del dott. Antonio Giaccari, con gli stessi poteri conferiti a quest'ultimo.

Dato a Roma, addì 19 aprile 2004

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

04A04395

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 8 aprile 2004.

Modificazione della tabella «A» allegata al decreto 9 marzo 1999, concernente l'individuazione dei comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica «E», di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto l'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'art. 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, secondo cui le maggiori entrate derivanti per effetto delle disposizioni di cui al medesimo art. 8 sono destinate a compensare, tra l'altro, i maggiori oneri derivanti dall'aumento progressivo dell'accisa applicata al gasolio e al gas di petrolio liquefatto usati come combustibile per riscaldamento, anche miscelati ad aria e distribuiti attraverso reti canalizzate nei comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica «E» di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, da individuare con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, che prevede disposizioni concernenti il gasolio per riscaldamento e il gas di petrolio liquefatto per le zone montane;

Visto l'art. 27, commi 2 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede agevolazioni sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati nelle zone montane ed in altri specifici territori nazionali;

Visto l'art. 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che prevede la riduzione delle aliquote delle accise sui prodotti petroliferi;

Visto il regolamento recante norme per la riduzione del costo del gasolio da riscaldamento e del gas di petrolio liquefatto, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999, n. 361;

Vista la determinazione 23 gennaio 2001 del direttore dell'Agenzia delle dogane, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 2001, recante «istruzioni per l'estensione alle nuove ipotesi previste dall'art. 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, della riduzione del prezzo per il gasolio e per i gas di petrolio liquefatti utilizzati come combustibili per il riscaldamento in particolari zone geografiche»;

Vista la determinazione 3 aprile 2002 del direttore dell'Agenzia delle dogane, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 2002, recante «istruzioni per l'estensione della riduzione di prezzo per il gasolio e per i gas di petrolio liquefatti utilizzati come combustibili per riscaldamento in particolari zone geografiche ai comuni ricadenti nella zona climatica «E», relativamente alle parti di territorio comunale di frazioni parzialmente non metanizzate nelle quali è ubicata la sede comunale;

Considerato che dal combinato disposto dell'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'art. 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, come modificato dall'art. 27, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si evince che, con la locuzione di comune, si è inteso fare riferimento al centro abitato ove ha sede la casa comunale e che, quindi, un comune appartenente alla zona climatica «E» è da ritenere non metanizzato se non lo è il centro abitato, sede della casa comunale, a nulla rilevando che una frazione dello stesso comune risulti essere metanizzata;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 9 marzo 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 19 ottobre 1999, con il quale si è provveduto alla individuazione dei comuni non metanizzati ricadenti nella zona «E» di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;

Visti i decreti del Ministro delle finanze 25 ottobre 1999, 27 giugno 2000, 30 aprile 2001 rispettivamente pubblicati nelle *Gazzette Ufficiali* n. 256 del 30 ottobre 1999, n. 168 del 20 luglio 2000, n. 148 del 28 giugno 2001 e i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002 e 20 marzo 2003, rispettivamente pubblicati nelle *Gazzette Ufficiali* n. 162 del 12 giugno 2002 e n. 81 del 7 aprile 2003, con i quali sono state apportate modificazioni alla tabella «A» allegata al citato decreto 9 marzo 1999;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 24 luglio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 24 settembre 2003, che, tra l'altro, ha previsto per il comune di Rocca d'Arce la sostituzione della zona climatica di appartenenza da «D» ad «E», di cui alla tabella allegato «A» al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;

Ritenuto pertanto che occorre integrare la tabella «A» allegata al citato decreto 9 marzo 1999, con l'inserimento del comune di Rocca d'Arce;

Decreta:

Art. 1.

1. Nella tabella «A» allegata al decreto del Ministro delle finanze 9 marzo 1999, e successive modificazioni, è inserito il seguente comune non metanizzato ricadente nella zona climatica «E»:

Codice ISTAT	Comune	Provincia
60059	Rocca d'Arce	Frosinone

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2004

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro delle attività produttive
MARZANO

04A04499

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 31 dicembre 2003.

Ripartizione del fondo per la mobilità ciclistica, ai sensi della legge n. 366/1998.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 19 ottobre 1998, n. 366, recante «norme per il finanziamento della mobilità ciclistica» e, in particolare:

l'art. 2 che prevede l'affidamento alle regioni del compito di redigere i piani regionali di riparto dei relativi finanziamenti;

l'art. 3 che prevede la costituzione presso il Ministero dei trasporti e della navigazione di un fondo per il finanziamento degli interventi a favore della mobilità ciclistica;

l'art. 4, comma 1, che prevede la ripartizione tra le regioni della quota annuale del predetto fondo secondo i criteri determinati dalla stessa legge;

Vista la legge n. 166 del 1° agosto 2002 «Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti», che ha previsto all'art. 18 (interventi in materia di mobilità ciclistica) un rifinanziamento della legge n. 366/1998 ammontante a 2 milioni di euro, quale limite d'impegno quindicennale, a decorrere dall'anno 2002;

Vista la nota prot. n. 2984/A3TRASP dell'8 ottobre 2001 della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, con la quale sono stati proposti i seguenti criteri e procedure applicative per il riparto del predetto fondo:

per la lettera «a)» il 40% in parti uguali tra tutte le regioni e province autonome che presenteranno nuovi programmi di mobilità ciclistica questo Ministero entro i termini fissati;

per la lettera «b)» il 30% in proporzione ai fondi stanziati autonomamente da ogni singola regione e dagli enti locali per le finalità di cui alla legge n. 366/1998;

per la lettera «c)» il 30% sulla base di quanto impenato dalla Regione nell'esercizio finanziario precedente a quello di riparto;

Vista la nota n. 5886 del 30 novembre 2001 con la quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha condiviso i criteri e le procedure proposte dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, eccetto per quanto riguarda la lettera *b)* nella sola parte che considera anche il cofinanziamento degli enti locali;

Considerata la necessità di confermare che, con riferimento all'art. 4 della summenzionata legge n. 366/1998, il cofinanziamento delle regioni e/o altri enti e operatori locali non potrà essere, in ogni caso, inferiore al 50% dell'intervento ammesso a finanziamento;

Visti i piani regionali di riparto di cui all'art. 2 della legge n. 366/1998;

Ravvisata l'opportunità di rideterminare l'importo del piano per quelle regioni e province autonome che hanno previsto il cofinanziamento in misura inferiore al 50%;

Tenuto conto che dall'applicazione dei criteri suesposti il fondo di cui all'art. 3 della predetta legge risulta così ripartito:

Regioni	Importo
Abruzzo	€ 77.313,49
Basilicata	€ 98.327,98
Bolzano	€ 228.160,31
Calabria	€ 153.350,79
Campania	€ 44.444,44
Emilia-Romagna	€ 175.453,93
Friuli-Venezia Giulia	€ 130.530,84
Liguria	€ 125.479,80
Lombardia	€ 93.432,81
Marche	€ 71.341,52
Molise	€ 69.106,25
Piemonte	€ 90.620,23
Puglia	€ 66.454,00
Sicilia	€ 44.444,44
Toscana	€ 109.266,61
Trento	€ 153.430,11
Umbria	€ 50.305,50
Veneto	€ 218.536,95

Sentita la Conferenza Stato-regioni, la quale ha espresso parere favorevole alla proposta anzi citata, come da estratto verbale della seduta in data 13 novembre 2003;

Visto il decreto legislativo n. 303 del 30 luglio 1999 ed in particolare l'art. 10, comma 1, lettera *d)*, che ha trasferito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero dei lavori pubblici i compiti, le corrispondenti strutture e le risorse finanziarie, materiali ed umane, relative all'area funzionale delle aree urbane, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 dello stesso art. 10;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 8681/23/2 del 24 settembre 1999 con il quale è stata istituita la Direzione generale delle aree urbane e dell'edilizia residenziale;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», che istituisce il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasferendo a tale Ministero le risorse, le funzioni ed i compiti dei Ministeri dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che istituisce il Dipartimento per le opere pubbliche e per l'edilizia e, nell'ambito di tale struttura, viene costituita la Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche abitative, con funzioni già appartenenti all'ex Direzione generale dell'aree urbane e dell'edilizia residenziale;

Decreta:

È approvata la ripartizione tra le regioni e le province autonome della quota del fondo relativa al limite d'impegno quindicennale a partire dall'anno 2002 per il finanziamento degli interventi a favore della mobilità ciclistica di cui all'art. 3 della ripetuta legge n. 366/1993, in base ai criteri e modalità di riparto illustrati nelle premesse, secondo il prospetto allegato che è parte integrante del presente decreto.

Le regioni per le quali è stato ridefinito l'importo del piano presentato, ai fini della copertura del 50% del finanziamento da parte dello Stato, dovranno comunicare con delibera, da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, l'elenco degli interventi da realizzarsi con priorità.

I fondi saranno trasferiti alle regioni e alle province autonome mediante ordini di pagamento, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla realizzazione dei singoli interventi.

I contributi statali, di cui al fondo previsto dall'art. 3 della ripetuta legge n. 366/1998, trasferiti alle regioni ed alle province autonome e da queste poi destinate alle province ed ai comuni, sulla base dei piani d'interventi concernenti la mobilità ciclistica, saranno oggetto di attività di monitoraggio da parte di questo Ministero da effettuare di concerto con le regioni medesime.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 2003

Il Ministro: LUNARDI

Registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 2004
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 187

Col 1 - Importo del piano da delibera regionale.

Col 2 - Programma da attuare con il finanziamento della legge n. 166/2002.

Col 3 - Importo relativo al 40% ripartito in parti uguali tra tutte le regioni e province autonome.

Col 4 - Importo cofinanziamento delle regioni e province autonome per l'attuazione del piano;

Col 5 - Percentuale relativa al cofinanziamento di ogni singola regione e provincia autonoma in base all'importo stanziato da tutte le regioni.

Col 6 - Ripartizione del 30% del fondo applicando le percentuali della colonna 5.

Col 7 - Importo impegnato da ogni singola regione e provincia autonoma nell'anno 2001 per finalità analoghe a quelle della legge n. 366/1998.

Col 8 - Percentuale relativa all'impegno di ogni singola regione e provincia autonoma nell'anno 2001 in base all'importo complessivo impegnato da tutte le regioni e province autonome.

Col 9 - Ripartizione del 30% del fondo, applicando le percentuali della colonna 8.

Col 10 - Importo totale del finanziamento statale derivante dall'applicazione dei criteri di cui alle colonne precedenti.

Col 11 - Importo totale del finanziamento statale attualizzato al tasso presunto del 4,5%.

Col 12 - Importo del cofinanziamento delle regioni, province autonome ed enti locali per l'attuazione del piano regionale o provinciale.

Col 13 - Percentuale del cofinanziamento regionale e provinciale sul piano.

Col 14 - Importo massimo attribuibile come finanziamento statale (massimo 50%).

Col 15 - Percentuale del finanziamento statale sul piano.

Col 16 - Valore finanziabile.

Col 17 - Importo ridefinito del piano in base al cofinanziamento.

Col 18 - Contributo annuo da attribuirsi per 15 annualità.

04A04447

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 9 aprile 2004.

Elenco degli stabilimenti autorizzati, alla data del 29 febbraio 2004, alla produzione ed al confezionamento degli alimenti destinati ad un'alimentazione particolare.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, di attuazione della direttiva 89/398/CEE concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare;

Visti l'art. 10, comma 6, del citato decreto legislativo e l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1998, n. 131, regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, che prevedono la pubblicazione da parte del Ministero della salute dell'elenco degli stabilimenti autorizzati alla produzione ed al confezionamento degli alimenti destinati ad una alimentazione particolare, con l'indicazione delle relative tipologie produttive;

Visto il proprio decreto del 28 marzo 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 96 del 26 aprile 2003, con cui è stato approvato l'elenco relativo agli stabilimenti autorizzati, alla data del 28 febbraio 2003, alla produzione ed al confezionamento degli alimenti destinati ad una alimentazione particolare;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'elenco degli stabilimenti autorizzati, alla data del 29 febbraio 2004, alla produzione ed al confezionamento degli alimenti destinati ad una alimentazione particolare;

Vista la circolare 18 luglio 2002, n. 3, relativa all'applicazione della procedura di notifica di etichetta di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 111/1992, ai prodotti a base di piante e derivati aventi finalità salutistiche;

Considerato che per gli stabilimenti operanti secondo le disposizioni previste dalla circolare n. 3 del 18 luglio 2002 saranno definite procedure specifiche ai fini del riconoscimento e inserimento nell'elenco, nell'ambito dell'attuazione della direttiva comunitaria 46/2002/CE;

Decreta:

Art. 1.

1. Nell'allegato al presente decreto, parte integrante dello stesso, sono elencati gli stabilimenti autorizzati, alla data del 29 febbraio 2004, alla produzione ed al confezionamento degli alimenti destinati ad una alimentazione particolare.

2. In attuazione delle norme citate in premessa, si dispone la pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 2004

Il Ministro: SIRCHIA

ALLEGATO

IMPRESA E SEDE LEGALE	SEDE STABILIMENTO	TIPOLOGIE PRODUTTIVE
ABAFOODS S.r.l. Via Cà Mignola Nuova 1775 Badia Polesine (RO)	Via Cà Mignola Nuova 1775 Badia Polesine (RO)	Bevande a base di frutta - succhi e nettari di frutta - latti
ABBOTT S.p.A. Campoverde di Aprilia (LT)	Campoverde Aprilia (LT)	Solo operazioni di etichettatura di prodotti di importazione già confezionati
ABIOGEN PHARMA S.p.A. Via Meucci 36, Ospedaletto (PI)	Via Meucci 36, Ospedaletto (PI)	Polveri - compresse - capsule
ABOCA S.p.A. Loc. Aboca 20, Sansepolcro (AR)	Via della Libertà 37/Ter - Pistrino di Citerna (PG)	Liquidi - polveri - granulati - liofilizzati - compresse - capsule - tisane
ACQUA MINERALE SAN BENEDETTO S.p.A. Viale Kennedy 65, Scorzè (VE)	Viale Kennedy 65 Scorzè (VE)	Prodotti in forma liquida
AGNESI 1824 S.p.A. Via Tommaso Schiva 80, Imperia	Via Torino 53 Fossano (CN)	Paste dietetiche - prodotti da forno
AGRI DESANTIS S.r.l Strada Provinciale Bitonto, Palo del Colle Km 1,400 ,Bitonto (BA)	Strada Privata via del Crocefisso 11, Bitonto (BA)	Oli dietetici
AHURA S.n.c Via Saruggia 37, Albavilla (CO)	Via Giovio12, Alzate Brianza (CO)	Capsule - prodotti in forma liquida
AKELLAS S.r.l. Via Durini 14, Milano	Via delle Arnasche 15 Cerro Maggiore (MI)	Caramelle dure con aggiunta di vitamine
ALFA OMEGA S.r.l. Corso Isonzo 109, Ferrara	Via L. da Vinci 57A Copparo (FE)	Prodotti in forma liquida - capsule - soluzioni con polveri nel tappo dosatore, compresse
ALIMENTA 2000 S.r.l Via S.Maria del Pozzo106 Somma Vesuviana (NA)	Via Marigliano 40, Somma Vesuviana (NA)	Pasta fresca - prodotti surgelati - prodotti dolciari e da forno senza glutine
ALMED soc. Coop. ar.l. Via Michele Pane 13 Lamezia Terme (CZ)	Centro agroalimentare - Zona industriale Lamezia Terme (CZ)	Latti in polvere - polveri
ALMO PHARMA S.r.l. Via Montarioso 11, Monteriggioni (SI)	Via Montarioso 11 Monteriggioni (SI)	Polveri - granulati - prodotti in forma liquida-capsule - compresse
ALPIFLOR S.a.s. Via Donatori del Sangue, Piasco (CN)	Via Donatori del Sangue Piasco (CN)	Polveri - capsule - compresse - prodotti in forma liquida
ALSO S.p.A. Località Pian del Tivano, Zelbio (CO)	Località Pian del Tivano Zelbio (CO)	Polveri - granulati - barrette - capsule - compresse - prodotti in forma liquida
B & C S.r.l. Via Monteverdi 47/ 49/51 Forlì	Via Monteverdi 47/49/51 Forlì	Capsule
B.A.I di E. Berretta Via Lombardia 29,Carate Brianza (MI)	Via Lombardia 29, Carate Brianza (MI)	Liquidi - polveri
BARBERO S.r.l. Corso C. Asti 26, Alba (CN)	Corso C. Asti 26, Alba (CN)	Prodotti da forno
BARILLA ALIMENTARE S.p.A. Via Mantova 166, Parma	Corso Vercelli 101 Novara	Prodotti da forno - cereali - barrette arricchite in vitamine e minerali
BARILLA ALIMENTARE S.p.A. Via Mantova 166, Parma	Via Mantova 166 Loc. Perdignano Parma	Paste dietetiche
BIODIET S.r.l. Via Donatello 26 Loc. Sambuca Val di Pesa Tavarnelle Val di Pesa (FI)	Via Donatello 26 Loc. Sambuca Val di Pesa Tavarnelle Val di Pesa (FI)	Compresse - capsule - granulati - solo operazioni di confezionamento di polveri
BIODUE S.r.l Via B. Cellini 63/69 Tavarnelle Val di Pesa (FI)	Via B. Cellini 63/69, Tavarnelle Val di Pesa (FI)	Polveri - capsule - compresse - liquidi
BIOINTEGRA S.r.l. Via Castelliere 2 Mereto di Tomba (UD)	Via Castelliere 2 Mereto di Tomba (UD)	Capsule - compresse - polveri - prodotti in forma liquida
BIOPHYTOLAB S.r.l. Piazza S.Michele 1, Bregnano (CO)	Piazza S.Michele 1, Bregnano (CO)	Granulati - compresse - capsule - liquidi estratti vegetali fluidi - molli - secchi - glicolici
BONOMELLI S.r.l. Via Mattei 6, Zola Predosa (BO)	Viale Montecuccoli 1 Dolzago (LC)	Polveri
BOSCHI LUIGI & FIGLI S.p.A. Via Ghiara 24, Fontanellato (PR)	Via Marchi 38 Medesano (PR)	Prodotti in forma liquida

IMPRESA E SEDE LEGALE	SEDE STABILIMENTO	TIPOLOGIE PRODUTTIVE
BOSCHI LUIGI & FIGLI S.p.A. Via Ghiara 24,Fontanellato (PR)	Via Ghiara 24 Fontanellato (PR)	Prodotti in forma liquida
C. L.C. Cooperativa Lomellina Cerealicoltori S.c.a r.l. Via Partigiani 72 Certosa di Pavia (PV)	Via Don Bozzuffi 8 Corte dei Frati (CR)	Paste dietetiche
CANNILLO S.r.l. Via Varderuolo 4 , Corato (BA)	Via Varderuolo 4 , Corato (BA)	Cereali per la prima colazione
CARAPELLI FIRENZE S.p.A. Via B. Cellini 75, Loc. Sambuca Tavarnelle Val di Pesa (FI)	Via B. Cellini 75 Loc. Sambuca Tavarnelle Val di Pesa (FI)	Oli dietetici
CARDINAL HEALTH ITALY 407 S.p.A Via Nettunense km20,100 Aprilia (LT)	Via Nettunense km.20,100 Aprilia (LT)	Capsule
CELIAPAN di G. Grassi & C s.a.s. Via Bonascola 4, Carrara (MS)	Via Bonascola n.4 Carrara (MS)	Prodotti da forno senza glutine - pani dietetici
CENTRALE del LATTE di MILANO S.r.l. Via Castelbarco 27, Milano	Via Castelbarco 27 Milano	Latti UHT - creme - budini - yogurt - preparazioni a base di latte
CENTRALE del LATTE di SALERNO S.p.A. Via Fuorni 86, Salerno	Via Fuorni 86, Salerno	Latti dietetici
CENTRALI PRODUTTORI LATTE LOMBARDIA S.p.A. Via 2 Giugno 15 Peschiera Borromeo (MI)	Via 2 Giugno 15 Peschiera Borromeo (MI)	Latti
CEREALVIT S.r.l. Via Grandi 22, Truccazzano (MI)	Via Grandi 22 Truccazzano (MI)	Prodotti a base di cereali con vitamine e minerali
CHIMICOR S.r.l. Via Veneto 54 Bassano del Grappa (VI)	Via Nosellare 12 Rossano Veneto (VI)	Prodotti in forma liquida
COCA COLA BEVANDE ITALIA S.r.l. Viale Monza 338, Milano	Impianata di Cisterna Corfinio (AQ)	Prodotti in forma liquida
COCA COLA BEVANDE ITALIA S.r.l. Viale Monza 338, Milano	Via Molino di Sopra 50 Nogara (VR)	Prodotti in forma liquida
COCA COLA BEVANDE ITALIA S.r.l. Viale Monza 338, Milano	Località Immagine, Oricola (AQ)	Prodotti in forma liquida
COLUSSI S.p.A. Via dell'Aeroporto 7 Petrignano d'Assisi (PG)	Via dell'Aeroporto 7 Petrignano d'Assisi (PG)	Prodotti da forno
CONFRUIT G. S.p.A. Via Emilia Ponente 4, Faenza (RA)	Via Emilia Ponente 4 Faenza (RA)	Succhi e nettari di frutta - bevande
CONSERVE ITALIA S.c.a r.l. Via P. Poggi 11 S. Lazzaro di Savena (BO)	Via Peschiera 24 Barbiano di Cotignola (RA)	Prodotti in forma liquida
CONSERVE ITALIA S.c.a r.l. Via P. Poggi 11 S. Lazzaro di Savena (BO)	Via Selice km 18,550 Massa Lombarda (RA)	Prodotti in forma liquida
COOPERATIVA ASSEGNATARI ASSOCIATI ARBOREA Strada 14 Est Bis, Arborea (OR)	Strada 14 Est Bis, Arborea (OR)	Latti delattosati
COSMO S.p.A. P.zza della Repubblica 3, Milano	Via C. Colombo 1 Lainate (Mi)	Compresse - capsule - granulati - polveri - tavolette - liquidi
CREMERIA DEL LATTAIO S.r.l. Via Orazio 51 S.Paolo di Civitate (FG)	Via Teanum Km 0,150, S. Paolo di Civitate (FG)	Alimenti senza glutine surgelati
D. LAZZARONI & C. S.p.A. Div. G. Citterio Sal. S.p.A. Corso Europa 206 Rho (MI)	Via IV Novembre 4 Uboldo (VA)	Prodotti da forno
D. LAZZARONI & C. S.p.A. Via Novara 55, Saronno (VA)	Loc. Corazzano Isola del Gran Sasso (TE)	Prodotti da forno arricchiti in vitamine e minerali - alimenti senza glutine
DALLAGLIO S.r.l. Via Ferretti 76, Fabbrico (RE)	Via Ferretti 76 Fabbrico (RE)	Prodotti in forma liquida
DANONE S.p.A. Via Alserio 10, Milano	Via Roma 1/3 Casale Cremasco (CR)	Yogurt e latti fermentati dietetici
DEL VERDE S.p.A. Zona Ind. Fara S. Martino (CH)	Zona Industriale Fara S. Martino (CH)	Paste dietetiche

IMPRESA E SEDE LEGALE	SEDE STABILIMENTO	TIPOLOGIE PRODUTTIVE
DEMAR S.n.c. Via Mamiani 2, Senigaglia (AN)	Via delle Albicocche 110, Cesena (FC)	Compresse - capsule - prodotti in forma liquida
DIALCOS S.p.A. Via V. Veneto 27, Due Carrare (PD)	Via Vittorio Veneto 27 Due Carrare (PD)	Polveri - granulati
DIETETICS PHARMA S.r.l. Via Mecenate 84/12, Milano	Via Mecenate 84/12 Milano	Prodotti in forma liquida - capsule - liofilizzati
DIETOPACK S.r.l. Via della Posta 17, Medolla (MO)	Via della Posta 17, Medolla (MO)	Solo operazioni di confezionamento di compresse - capsule - tavolette - confetti - granulati e polveri
DISTILLERIE FRANCIACORTA S.p.A. Via Mandolossa 80, Gussago (BS)	Via Mandolossa 80, Gussago (BS)	Sciroppi dietetici
DOCTEUR NATURE S.r.l. Via Caduti senza Croce 6/12, Baggiovara (MO)	Via Caduti senza Croce 6/12 Baggiovara (MO)	Polveri - compresse - capsule - capsule con oli - liquidi
DOLCIARIA CASTELCREM S.r.l. Via Kennedy 12 Castelleone (CR)	Via Kennedy 12 Castelleone (CR)	Granulati - confetti - tavolette - solo confezionamento di polveri - prodotti dolciari: caramelle
DOTT. RICCARDO CUCCIOLLA Via Torri in Sabina 10/12, Roma	Via Torri in Sabina 10/12, Roma	Capsule - compresse - prodotti in forma liquida
DR. F. FIORI & C. S.n.c. Corso S. Maurizio 35, Torino	Via della Pace 2 G Padulle di Sala Bolognese (BO)	Compresse - confetti - granulati - liquidi
DR. OTTOLENGHI & C S.r.l. Via Cuneo 5, Trofarello (TO)	Via Cuneo 5 Trofarello (TO)	Polveri - compresse - tavolette - capsule - confetti
DR. SCHAR S.r.l. Via Winkelau 5, Postal (BZ)	Via Winkelau 5 Postal (BZ)	Prodotti da forno
DYNACREN Laboratorio Farmaceutico del Dr.A.Francioni e di M. Gerosa S.r.l. Via P.Nenni 12 Castelletto Ticino (NO)	Via Pietro Nenni 12 Castelletto Ticino (NO)	Polveri - granulati - compresse - capsule - prodotti in forma liquida
E- PHARMA TRENTO S.p.A. Via Provina 2, Ravina (TN)	Via Provina 2 Ravina (TN)	Compresse - granulati
ELAH - DUFOUR S.r.l. Via Piandilucco 7, Genova	Strada Serravalle 73 Novi Ligure (AL)	Prodotti dolciari: caramelle - pastigliaggi - cioccolato
EKALAB S.r.l. Via E.Barone 7,Dosson di Casier (TV)	Via E. Barone 7, Dosson di Casier (TV)	Compresse - capsule - granulati - prodotti in forma liquida
ERBORISTERIA LA PINETA di Bossi Francesco Via S.Giorgio3,Induno Olona (VA)	Via Jamoretti 124, Induno Olona (VA)	Compresse - estratti vegetali secchi e liquidi - Solo operazioni di riempimento di opercoli
ESI S.p.A. P.zza Velasca 5, Milano	Via delle Industrie 1 Albissola Marina (SV)	Prodotti in forma liquida - polveri - granulati - compresse - capsule
ESSELUNGA S.p.A. Via Pisani 20, Milano	Via Gianbologna 1, Limito di Pioltello (MI)	Succhi e bevande a base di frutta - gelati arricchiti con vitamine e minerali
EUDINAMIS di Pari Bruno Via Sinistra del Porto 102, Rimini	Via Sinistra del Porto 102 Rimini	Polveri - capsule - compresse
EUROLAT S.p.A. Via Fondi di Monastero 262 - Roma	S.S. Emilia km 154 Località S. Grato Lodi (MI)	Latti liquidi per l'infanzia - latti arricchiti
F.I.R.M.A ITALIA S.p.A. Via Pavia 38/40, Muggiò (MI)	Via Pavia 38/40 Muggiò (MI)	Paste e minestre dietetiche
F.LLI DE CECCO di Filippo- Fara S. Martino S.p.A. Zona ind. Fara S. Martino (CH)	Zona industriale Fara S. Martino (CH)	Paste dietetiche
FABBRI 1905 S.p.A. Via Emilia Ponente 276, Bologna	Via Emilia 82/A Anzola dell'Emilia (BO)	Sciroppi, preparati per gelateria arricchiti con vitamine
FACE LABORATORI FARMACEUTICI S.r.l. Via Albissola 49, Bolzaneto (GE)	Via Albissola 49 Bolzaneto (GE)	Prodotti in forma liquida - polveri - compresse - capsule - granulati
FAMAR ITALIA S.p.A Via Zambeletti 25, Baranzate di Bollate (MI)	Via Zambeletti 25, Baranzate di Bollate (MI)	Compresse filmate - confetti
FARMACEUTICI PROCEMSA S.p.A. Via Mentana 10, Nichelino (TO)	Via Mentana 10 Nichelino (TO)	Prodotti in forma liquida - polveri - compresse - capsule- granulati
FATTORIE SAN LORENZO Soc. Coop. a. r. l. Via San Lorenzo 40 Pegognana (MN)	Via Valletta 32, Suzzara (MN)	Alimenti a base di carne arricchiti con vitamine e minerali e hamburger panati senza glutine
FERRERO S.p.A. Piazzale Ferrero 1, Alba (CN)	Piazzale Ferrero 1 Alba (CN)	Prodotti dolciari: pastigliaggi

IMPRESA E SEDE LEGALE	SEDE STABILIMENTO	TIPOLOGIE PRODUTTIVE
FINDERM FARMACEUTICI S.a.s. Viale A. De Gasperi 165/B, Catania	Viale A. De Gasperi 165/B Catania	Polveri - capsule - compresse
FINE FOODS NTM S.p.A. Via Berlino 39 Zingonia – Verdellino (BG)	Via Berlino 39 Zingonia Verdellino (BG)	Polveri - granulati - compresse - capsule - prodotti disidratati - prodotti in forma liquida - solo confezionamento di pastine- cereali - sfarinati
FMC S.r.l Via Casilina Sud 69/e, Ferentino (FR)	Via Casilina Sud 69/e, Ferentino (FR)	Capsule - compresse
FONTI DI POSINA S.p.A. Località Montagna 2, Posina (VI)	Località Montagna 2 Posina (VI)	Prodotti in forma liquida
FRUTTAGEL S.c.a r.l. Via Baldini 26, Alfonsine (RA)	Via N. Baldini 26 Alfonsine (RA)	Prodotti in forma liquida
FUCHS J. S.n.c Vicolo del Convento 8, Castelbello (BZ)	Via della Palude 11 Castelbello (BZ)	Cereali arricchiti
G.B. AMBROSOLI S.p.A. Via Ambrosoli 12, Ronago (CO)	Via G.B Ambrosoli 12 Ronago (CO)	Polveri
GALBUSERA DOLCIARIA S.p.A. Viale Orobie 9, Cosio Valtellino (SO)	Viale Orobie 9 Cosio Valtellino (SO)	Prodotti da forno
GARDA BIBITE S.p.A. Via Mandolossa 82, Gussago (bs)	Via Mandolossa 82, Gussago (BS)	Prodotti in forma liquida
G.D.D. IL GIARDINO DEGLI DEI S.r.l, Via Magellano 4/6 Cesano Boscone(MI)	Via Magellano 4/6, Cesano Boscone (MI)	Compresse - capsule - polveri - granulati - liquidi
GELCO S.r.l. Via E.Mattei 4, Castellalto (TE)	Via E. Mattei 4 Castellalto (TE)	Confetti - caramelle - pastigliaggi
GELFIPHARMA INTERNATIONAL S.r.l. Via Po 38/40 S. Giuliano Milanese (MI)	Via Emilia 99 Lodi San Grato (LO)	Compresse - capsule
GEPHAR FOOD S.r.l. Via Ghisolfa 86, Cornaredo (MI)	Via Ghisolfa 86 Cornaredo (MI)	Polveri - granulati - compresse - confetti
GIS S.p.A. Strada Provinciale 22 Mosciano S.Angelo (TE)	Strada Provinciale 22 Mosciano S.Angelo (TE)	Gelati dietetici
GLUNO' di Manieri Enzo & C. S.a.s. Via San Giuliano 37, L'Aquila	Via San Giuliano 37 L'Aquila	Prodotti da forno senza glutine
GOURMET ITALIA S.p.A. Via Puisle 31, Borgo Valsugana (TN)	Via Puisle 31, Borgo Valsugana (TN)	Paste surgelate senza glutine - piatti surgelati senza glutine
GRANAROLO S.p.A. Via Cadriano 27/2, Bologna	Via Cadriano 27/2 Bologna	Latti dietetici
GRANAROLO S.p.A. Via Cadriano 27/2, Bologna	Via G. Verdi 74 Soliera (MO)	Prodotti in forma liquida - latti e prep. a base di latte - prodotti vegetali liquidi
GRICAR CHEMICAL S.r.l. Via S. Giuseppe 18/20 Brugherio (MI)	Via San Giuseppe 18/20 Brugherio (MI)	Polveri - compresse – capsule - prodotti in forma liquida
GRISSINIFICIO ZINGONIA S.r.l. Via Modena 8 Zingonia di Ciserano (BG)	Via Modena 8 Zingonia di Ciserano (BG)	Prodotti da forno
GUABER S.p.A. Via Gobetti 4, Funo di Argelato (BO)	Via Gramsci 41 Funo di Argelato (BO)	Capsule - prodotti in forma liquida - gelati - semifreddi ,preparati a base di pasta e riso con condimenti disidratati e/o precotti a base di verdure - carne - legumi e cereali
GUSTOLIBERO S.a.s Strada del Lanificio 3, Biella	Strada Antica per Biella 19, Ponderano (BI)	Prodotti da forno senza glutine
H & H QUALITY FOOD S.r.l. Largo Liverani 12/1, Firenze	Via Larga 37 Ortonovo (SP)	Paste e prodotti da forno senza glutine
HALEKO ITALIA S.r.l. Via Rheinfelden 5, Egna (BZ)	Via Rheinfelden 5 Egna (BZ)	Solo confezionamento di tavolette - polveri - compresse - pastigliaggi
HEINEKEN ITALIA S.p.A. Loc. Autoporto 9, Pollein (AO)	Viale Vittorio Veneto 40 Pedavena (BL)	Prodotti in forma liquida
HERO ITALIA S.p.A. Via E.Fermi 6, Verona	Via E. Fermi 6 Verona	Confetture di frutta e verdure
HUMANA PHARMA INTERNATIONAL S.p.A. Viale Liguria 20/22 , Milano	Viale Liguria 20/22 Milano	Polveri - granulati - prodotti in forma liquida
I.F.E. ISTITUTO FITOFARMACEUTICO EUGANEO S.r.l. Via della Provvidenza 39/B	Via A. Volta 14 Rubano (PD)	Prodotti in forma liquida - polveri - capsule - compresse

IMPRESA E SEDE LEGALE	SEDE STABILIMENTO	TIPOLOGIE PRODUTTIVE
I.G.C. S.r.l. Via Inveruno 95, Busto Garolfo (MI)	Via Inveruno 95 Busto Garolfo (MI)	Solo confezionamento di polveri - granulati - liquidi
IDEA NATURA S.r.l. s.u. Via Mentana 38, Vicenza	Via G. Galilei 7 Sandrigo (VI)	Prodotti in forma liquida - polveri - compresse - capsule - solo confezionamento di granulati
IL MANGIAR SANO S.n.c Via Staizza 50 Castelfranco Veneto (TV)	Via Staizza 50, Castelfranco Veneto (TV)	Prodotti da forno
IMET S.r.l. Via Marrucco 84, Calcinaia (PI)	Via Marrucco 84, Calcinaia (PI)	Oli vitaminizzati
INDACO S.p.A. Loc. Pascarola S.S.87,Caivano (NA)	S.S. 87 Loc. Pascarola Caivano (NA)	Prodotti dolciari: caramelle
INTERPACK S.r.l. Via Cadriano 27/2, Bologna	Via Don Minzoni 1 Gualtiero (RE)	Prodotti in forma liquida
INTERPAN S.p.A. Via del Commercio 22, Terni	Via Collatina 413 Roma	Prodotti da forno - pani dietetici
ITALCANDITI S.p.A. Via Cavour 10,Pedrengo (BG)	Via Cavour 10 Pedrengo (BG)	Confetture e semilavorati a base di frutta - creme di farcitura - preparati per yogurt
IVERS LEE ITALIA S.p.A. Via Carducci 18, Milano	C.so della Vittoria 1533 Caronno Pertusella (VA)	Solo confezionamento di polveri - granulati - liquidi - compresse - tavolette - confetti - biscotti - paste - caramelle - capsule - barrette - gomme da masticare
JOSS S.r.l. Via Marecchiese 1410 S.Arcangelo (Rimini)	Via Italia 17, Rimini	Prodotti pronti surgelati senza glutine
KOS S.r.l. Via Petrarca 53, Carmignano(Po)	Via Petrarca 53/B, Carmignano (Po)	Compresse - capsule - liquidi - polveri
LA DORIA S.p.A. Via Nazionale 324, Angri (SA)	Via Nazionale 324, Angri (SA)	Bevande a base di succhi e nettari di frutta
LA FELINESE SALUMI S.p.A. Via Aldo Moro 4/A - Felino (PR)	Via Aldo Moro 4/A - Felino (PR)	Salumi
LA GIULIA IND. S.p.A. Via E. Fermi 17, Gorizia	Via E. Fermi 17, Gorizia	Prodotti dolciari : caramelle
LA GRAGNANESE s.r.l Località Gragnanese 1 Gragnano Trebbiense (PC)	Località Gragnanense 1, Gragnano Trebbiense (PC)	Olii dietetici
LA MOLISANA INDUSTRIE ALIMENTARI S.p.A. Contrada Colle delle Api 100/A Campobasso	Contrada Colle delle Api 100/a , Campobasso	Paste dietetiche
L'ENERGIA DELLE PIANTE S.n.c. Via Marconi 22, Grottaglie (TA)	Contrada Carnevale, Villa Castelli (BR)	Compresse - capsule - polveri - granulati - opercoli - prodotti in forma liquida
LABOMAR S.r.l. Via N. Sauro 35/d, Istrana (TV)	Via N. Sauro 35/d , Istrana (TV)	Polveri - granulati - capsule - compresse - prodotti in forma liquida
LABORATORI ITALIANI VAILLANT S.r.l. Via Anfossi 2, Milano	Via Cavalieri di Vittorio Veneto 241 Cislago (VA)	Prodotti in forma liquida - polveri - granulati - capsule - compresse
LABORATORI BIO LINE S.r.l. Via Roma 179, Canaro (RO)	Via Roma 179, Canaro (RO)	Polveri- capsule - compresse
LABORATORI PLANTS Zona industriale - Diramazione C Giammoro (ME)	Zona industriale - Diramazione C Giammoro (ME)	Capsule - compresse - liquidi - polveri
LABORATORI VRAMONT S.a.s Via A. Plessi 12 Vignola (MO)	Via A. Plessi 12, Vignola (MO)	Capsule - compresse - prodotti in forma liquida
LABORATORIO BIOLOGICO CHEMIOTERAPICO BETA S.r.l. Via M.Gonzaga 2, Milano	Via IV Novembre171/173, Prevalle (BS)	Capsule - compresse - liquidi - polveri e granulati
LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A.SELLA S.r.l. Via Vicenza 2, Schio (VI)	Via Vicenza 2, Schio (VI)	Prodotti in forma liquida - polveri - granulati - compresse - confetti - capsule - prodotti dolciari: caramelle
LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE S.r.l. Via Monterosso 273 Caronno Pertusella (VA)	Via Monterosso 273, Caronno Pertusella (VA)	Compresse - tavolette - confetti
LABORATORIO FITOLIFE S.r.l. Via Domitiana Km 55, Pozzuoli (NA)	Via Domitiana Km 55 , Pozzuoli (NA)	Polveri - capsule - compresse - liquidi - solo operazioni di confezionamento di granulati
LABORATORIO OMEOPATICO HERING S.n.c. Via N.Bixio 35, Pozzallo (RG)	Via N.Bixio 35, Pozzallo (RG)	Capsule - compresse

IMPRESA E SEDE LEGALE	SEDE STABILIMENTO	TIPOLOGIE PRODUTTIVE
LABORATORIO SODINI S.r.l Via di Meleto 2/int.6A-8 Strada in Chianti (FI)	Via di Meleto 2/int.6 A-8, Strada in Chianti (FI)	Prodotti in forma liquida - capsule - polveri - solo confezionamento di compresse - tavolette - barrette - pastigliaggi
LABORATORIO TERAPEUTICO M.R. S.r.l. Via D.Veneziano 13, Firenze	Via D. Veneziano 13, Firenze	Compresse - capsule - granulati - polveri - prodotti in forma liquida
LACHIFARMA S.r.l. S.S. 16 Zona industriale Zollino (LE)	S.S. 16 Zona industriale , Zollino (LE)	Prodotti in forma liquida - polveri - granulati - compresse - capsule
LAMERI S.p.A. Via D.F. Cattaneo 28/30 San Bassano (CR)	Via San Bernardo 22, Cremona	Cereali arricchiti in vitamine e minerali - semilavorati
LEAF ITALIA S.r.l Via Milano 16, Cremona	Via Galliera Nord 171, S.Pietro in Casale	Prodotti dolciari : caramelle -pastigliaggi - solo confezionamento di polveri e confetti
LEAF ITALIA S.r.l Via Milano 16, Cremona	Via Kennedy 7, Zola Pedrosa (BO)	Prodotti dolciari : caramelle - pastigliaggi
LEAF ITALIA S.r.l. Via Milano 16, Cremona	Via Milano 16, Cremona	Prodotti dolciari: caramelle
LEAF ITALIA S.r.l. Via Milano 16, Cremona	Via Al Piano 26, Gordona (SO)	Prodotti dolciari: caramelle
LO BELLO FOSFOVIT S.r.l. S.S.114 Contrada Biggemi Priolo Gargallo (SR)	S.S. 114 Contrada Biggemi , Priolo Gargallo (SR)	Prodotti da forno - biscotti s/glutine - polveri - solo confezionamento di paste e pastine
LOOKWOODS ITALIANA L.I.F. S.p.A. Viale Solferino 28, Parma	Via Otto Mulini 2, Fidenza (PR)	Prodotti in forma liquida
LUISANNA di BOVE ANNAMARIA & C S.n.c. Via Casilina 330, Ferentino (FR)	Via Casilina 330, Ferentino (FR)	Prodotti da forno senza glutine
MALGARA CHIARI & FORTI S.p.A. Via Cendon 20, Silea (TV)	Via Cendon 20, Silea (TV)	Oli dietetici
MARCO ANTONETTO S.p.A. Via Arsenale 29, Torino	Via Arsenale 29, Torino	Polveri - granulati - compresse - estrusi
MD'E S.r.l. Via Maiano 32, Castellalto (TE)	Via Nazionale 339,Castellalto - frazione Castelnuovo Vomano (TE)	Polveri - granulati -capsule - compresse
MEDISPORT S.r.l. Via Galvani 4 Peschiera Borromeo (MI)	Via Galvani 4, Peschiera Borromeo (MI)	Polveri - granulati - compresse - tavolette - confetti - prodotti in forma liquida
MILKON SUDTIROL ALTO ADIGE Soc.Coop. a.rl. Via Campiglio13/A, Bolzano	Via Campiglio 13/A, Bolzano	Yogurt e latti fermentati
MODUL PACKAGING S.r.l. Via Piave Traversa 26, Latina	Via Piave Traversa 26, Latina	Solo operazioni di etichettatura e confezionamento finale
MOLDES S.r.l. Via Monferrato 1, Corsico (MI)	Via Monferrato 1, Corsico (MI)	Polveri - granulati - compresse - tavolette - capsule,prodotti in forma liquida
MOLINO di FERRO S.r.l. Via Molino di Ferro 6 Vedelago (TV)	Via Artesini 27 Fanzolo di Vedelago (TV)	Paste dietetiche
MOLINO OLEIFICIO NICOLI S.p.A. Via Matris Domini 21, Bergamo	Via Locatelli 6, Costa di Mezzate (BG)	Cereali in fiocchi o in sfoglie soffiati
MOLINO RIVETTI Via Roma 64,Maclodio (BS)	Sede Cascina Ciocchino, Maclodio (BS)	Farine e semilavorati senza glutine
MONOLAB S.r.l. Via Platone 5, Carpi (MO)	Via Platone 5, Carpi (MO)	Capsule - compresse - opercoli
MONTEFARMACO S.p.A. Via F.Turati 3, Milano	Via G. Galilei 7, Pero (MI)	Polveri - compresse - tavolette - confetti - granulati - capsule - prodotti in forma liquida
MONTENEGRO S.p.A. Via E. Fermi 4 Zola Predosa (BO)	Via Tomba Forella 3, S. Lazzaro di Savena (BO)	Prodotti liquidi sfusi a base di soia da confezionarsi presso altro stabilimento autorizzato
MONVISO DESCO S.p.A. C.so Re Umberto 38, Torino	Strada Tario 8, Andezeno (TO)	Prodotti da forno
MONVISO DESCO S.p.A. C.so Re Umberto38, Torino	Via Riva 33, Bottigliera d'Asti (AT)	Alimenti senza glutine e/o con vitamine
N.B.C PHARM di Niada Marta & C. S.n.c. Via Guido Rossa, Malnate (VA)	Via Guido Rossa, Malnate (VA)	Solo confezionamento di compresse
N.C.E NUOVO CENTRO ERBORISTICO S.r.l. Via Agrate 21, Concorezzo (MI)	Via Agrate 21, Concorezzo (MI)	Polveri - compresse - confetti - liquidi

IMPRESA E SEDE LEGALE	SEDE STABILIMENTO	TIPOLOGIE PRODUTTIVE
NATURA NUOVA S.r.l. Via Chiusa 11, Bagnacavallo (RA)	Via Picasso 3, Bagnacavallo (RA)	Omogeneizzati e puree a base di frutta
NATURALBIO S.r.l Via IV Novembre 10, Rivarolo (to)	Via Cappo 19, S.Giusto Canavese (TO)	Prodotti da forno senza glutine
NATURL WAY S.p.A. Via Centoarte 115 Caprino Veronese (VR)	Via Centoarte 115, Caprino Veronese (VR)	Capsule- compresse
NESTLE' ITALIANA S.p.A. Via G. Richard 5, Milano	Zona industriale Altotevere, San Sepolcro (AR)	Prodotti da forno - paste dietetiche
NEW FOODS INDUSTRY S.p.A. Loc.Crocioni 43/A, Bussolengo (VR)	Loc. Crocioni 43/A ,Bussolengo (VR)	Polveri- granulati - compresse
NEWLAT S.r.l. Via J.F.Kennedy 16, Reggio Emilia	Via J.F.Kennedy 16, Reggio Emilia	Yogurt - prodotti a base di latte e latte delattosato
NOVE ALPI S.n.c. di Bolognesi Grassi e C. Via Fiorentina 419, Bottegone (PT)	Via Fiorentina 419, Bottegone (PT)	Prodotti da forno - polveri - granulati - tavolette compresse - prodotti dolciari: marmellate e confetture - salse
NUOVA INDUSTRIA BISCOTTI CRICH S.p.A. Via A. De Gasperi 11Zenson di Piave	Via A.De Gasperi 11, Zenson di Piave (TV)	Prodotti da forno - biscotti
NUTRATEC di Scoglio Stefano & C. s.a.s. Via Sasso 75/E, Urbino	Via Sasso 75/E, Urbino	Polveri - capsule - compresse - solo operazioni di confezionamento di granulati e liquidi
NYL SERVICE S.r.l. Via Due Ponti 196/E, Roma	Via Torricelli 16, Monterotondo (RM)	Prodotti in forma liquida - compresse - capsule - polveri
O.F.I. Officina Farmaceutica Italiana S.r.l. Via Verga 14, Bergamo	Via Verga 14, Bergamo	Prodotti in forma liquida - capsule - compresse
OLDER S.r.l. Via G. Bormioli 6/10 Brescia	Via G. Bormioli 6/10 , Brescia	Preparati per brodo
OLEIFICIO MEDIO PIAVE S.p.A. Via Calstorta 124, Fontanelle (TV)	Via Calstorta 124 , Fontanelle (TV)	Oli dietetici
OLEIFICIO ZUCCHI S.p.A. Via Acquaviva 12 Zona Porto Canale, Cremona	Via Acquaviva 12 , Zona Porto Canale Cremona	Oli dietetici
OMEO TOSSICOLOGICI ITALIA S.r.l. S.S. Tiburtina Valeria Km 69,300 Carsoli (AQ)	S.S. Tiburtina Valeria Km 69,300 Carsoli (AQ)	Polveri - capsule rigide
PANDEA S.r.l. Via Cendon 20, Silea (TV)	Via La Spezia 171/A, Parma	Prodotti da forno
PANIFICIO LONGHI di Longhi Denis & C snc Via Circondario 45 San Felice sul Panaro (MO)	Via Lavacchi 1546, San Felice sul Panaro (MO)	Prodotti da forno, paste, paste ripiene senza glutine
PARMACOTTO S.p.A. Via G.M. Conforti 21, Parma	Strada per S.Vitale 84, Sala Baganza (PR)	Prosciutti cotti arricchiti con vitamine e minerali
PARMALAT S.p.A. Via O. Grassi 26, Collecchio (PR)	Via Bellevere 4, Bovolone (VR)	Prodotti da forno
PARMALAT S.p.A. Via O.Grassi 26, Collecchio (PR)	Via Milano 1, Collecchio (PR)	Latti e prodotti a base di latte - succhi di frutta - prodotti in forma liquida
PARMALAT S.p.A. Via O.Grassi 26, Collecchio (PR)	Valle di Vitalba, Atella (PZ)	Prodotti da forno
PASTA GAZZOLA S.p.A. Via della Rovere 2, Casale Monferrato (CN)	Via Cuneo 25, Mondovì (CN)	Paste dietetiche
PASTICCERIA ZINGERLE Via Druso 49, Bolzano	Via Nobel 118, Laives (BZ)	Alimenti senza glutine surgelati
PASTIFICIO ANDALINI S.r.l. Via E.Toti 6, Cento (FE)	Via E.Toti 6, Cento (FE)	Paste dietetiche
PASTIFICIO BACCHINI di Bacchini Roberto & C. Via Bastia 253, Lavezzola (RA)	Via Bastia 253, Lavezzola (RA)	Paste dietetiche senza glutine
PASTIFICIO DI CHIAVENNA S.r.l. Via Nazionale 4 Prata Camportaccio (SO)	Via Nazionale 4, Prata Camportaccio (SO)	Paste dietetiche
PASTIFICIO MENNUCCI S.p.A. Via Balestreri 236 Ponte a Moriano (LU)	Via Balestreri 236, Ponte a Moriano (LU)	Paste e farine dietetiche

IMPRESA E SEDE LEGALE	SEDE STABILIMENTO	TIPOLOGIE PRODUTTIVE
PENTA S.r.l. Via del Consorzio 23, Falconara Marittima (AN)	Via dell'Artigianato 13, Falconara Marittima (AN)	Polveri - liquidi - capsule - compresse - solo confezionamento di granulati
PEPSICO BEVERAGES ITALIA S.r.l. Via Tiziano 32, Milano	Via Cendon 20 Silea (TV)	Prodotti in forma liquida
PERFETTI Van Melle S.p.A. Via XXV Aprile 7/9, Lainate (MI)	Divisione Caremoli Via Garbagnate 39 Lainate (MI)	Caramelle - pastigliaggi - confetti - chewing gum
PERFETTI Van Melle S.p.A. Via XXV Aprile 7/9, Lainate (MI)	Via XXV Aprile 7/9 Lainate (MI)	Compresse - confetti - pastigliaggi - caramelle
PETRINI S.p.A. Via IV Novembre 2/4 Bastia Umbra (PG)	Via IV Novembre 2/4 Bastia Umbra (PG)	Farine e paste dietetiche
PHARCOTERM S.p.A. Via Merli 1 Cusano Milanino (MI)	Via Merli 1 Cusano Milanino (MI)	Solo operazioni di confezionamento di compresse - capsule - polveri - granulati - tavolette - perle
PHARMAGEL ENGINEERING S.p.A. Via Bellarmino 6, Milano	Viale Europa 9, Lodi (MI)	Capsule di gelatina molle
PHENIX S.r.l. Via Due Giugno 60/A Peschiera Borromeo (MI)	Via Due Giugno 60/A, Peschiera Borromeo (MI)	Solo operazioni di confezionamento di capsule - compresse - tavolette
PIETRO CORICELLI S.p.A Località Madonna di Lugo 44 Spoleto (PG)	Località Madonna di Lugo 44, Spoleto (PG)	Oli vitaminizzati
PLADA INDUSTRIALE S.r.l. Via Migliara 45, Latina	Via Donizzetti 7, Moguzzo (CO)	Yogurt - prodotti lattiero caseari - succhi e preparati a base di frutta e verdure
PLADA INDUSTRIALE S.r.l. Via Migliara 45, Latina	Via Nazionale 123, Ozzano Taro (PR)	Prodotti da forno - polveri - latti liquidi e in polvere per l'infanzia - oli dietetici - paste e sfarinati - liofilizzati
PLADA INDUSTRIALE S.r.l. Via Migliara 45, Latina	Via Migliara 45, Latina	Prodotti da forno - omogeneizzati - succhi di frutta - formaggi fusi
PRE-GEL S.p.A. Via Comparoni 64, Reggio Emilia	Via Comparoni 64, Reggio Emilia	Semilavorati per gelaterie e pasticcerie in crema ed in polvere
PROIEZIONE PIU' S.r.l. Via Romagnoli 7, Russi (RA)	Via G. di Vittorio 11,Russi (RA)	Polveri - capsule - pastiglie
PRONTOFOODS S.p.A. Via Cefalonia 70, Brescia	Via Carlo Levi 30, Sant'Olcese (GE)	Solo confezionamento di preparati per infusi
PROSCIUTTIFICIO WOLF SAURIS S.p.A. Via Sauris di Sotto 88, Sauris (UD)	Via Sauris di Sotto 88, Sauris (UD)	Speck arricchito di vitamina E
QUALITY FOOD GROUP S.p.A. Via Spilimbergo 221 Martignacco (UD)	Via Spilimbergo 221, Martignacco (UD)	Prodotti da forno
QUARANTA SANTE Via Trieste 45, Pontinia (LT)	Via dei Latini 55, Pontinia (LT)	Capsule - compresse - barrette - solo confezionamento di polveri
QUARGENTAN S.p.A. Via Valle 1, Terrossa di Roncà (VR)	Viale delle Fontanelle 91, S. Bonifacio (VR)	Succhi e nettari di frutta - bevande
R.DI.R. S.r.l. Via Colombina 21/A Buscoldo di Curtatone (MN)	Via Colombina 21/A ,Buscoldo di Curtatone (MN)	Prodotti in forma liquida - soluzioni con polveri nel tappo dosatore - capsule - compresse - polveri
R.E.F. S.r.l. Via Tor Sapienza 211, Roma	Via Tor Sapienza 211, Roma	Polveri - granulati - prodotti in forma liquida - capsule - compresse
RETTAROLI PACIFICO Via Annia Faustina 14, Roma	Via G. Miani 34, Roma	Oli dietetici
RIVOLTINI ALIMENTARE DOLCIARIA s.n.c Via delle Industrie 22,Vescovato (CR)	Via delle industrie 22, Vescovato (CR)	Barrette
ROCCHETTA S.p.A. Zona ind. sud Loc. Madonna del Piano, Gualdo Tadino (PG)	Zona ind. sud Loc. Madonna del Piano Gualdo Tadino (PG)	Bevande arricchite
RODEXSPORT S.r.l. Via Cimarosa 15/17, Ferrara	Via Cimarosa 15/17, Ferrara	Barrette - granulati- confetture
ROEN Laboratoires S.r.l. Via Grieg 38, Saronno (VA)	Via Grieg 38, Saronno (VA)	Polveri - compresse - tavolette - capsule - prodotti in forma liquida
S.I.I.T. S.r.l. Via L.Ariosto 50/60 Trezzano sul Naviglio (MI)	Via L.Ariosto 50/60, Trezzano sul Naviglio (MI)	Polveri - granulati - compresse - capsule
SAIWA S.p.A. Via Cecchi 6, Genova	Capriata d'Orba (AL)	Prodotti da forno

IMPRESA E SEDE LEGALE	SEDE STABILIMENTO	TIPOLOGIE PRODUTTIVE
SALINDO S.r.l. Via Montramito 10, Viareggio (LU)	Via Montramito 10, Viareggio (LU)	Oli dietetici
SALIX S.r.l Via Lago di Alleghe 15, Schio (VI)	Via Lago di Alleghe 15, Schio (VI)	Compresse - capsule - polveri
SAN PELLEGRINO S.p.A. Via Castelvetro 17/23, Milano	Via Valsugana 5 San Giorgio in Bosco (PD)	Prodotti in forma liquida
SANGEMINI FRUIT S.p.A. Via Tiberina 1, Sangemini (TR)	Via Tiberina 1, Sangemini (TR)	Prodotti in forma liquida
SERIS S.r.l. Via al Santuario N.S.della Guardia 36 Genova Bolzaneto	Via al Santuario N.S. della Guardia 36 Genova Bolzaneto	Polveri - granulati - compresse - capsule - liquidi
SIBEG S.rl Via 5ª Strada Zona Industriale 28 Catania	Via 5ª Strada Zona Industriale 28, Catania	Prodotti in forma liquida
SIGMAR ITALIA S.r.l. Via Sombreno 11, Almé (BG)	Via Sombreno 11 Almé (BG)	Polveri - solo confezionamento di paste e granulati
SINTACTICA Viale Ercole Marelli 352 Sesto S.Giovanni (MI)	Via Str.Padana Sup.1 loc. Villa Fiorita Cassina dè Pecchi (MI)	Polveri - compresse
SIRC S.p.A. **Natural & Dietetic Foods** Via E.Fermi 3 Caleppio di Settala (MI)	Via E.Fermi 3 Caleppio di Settala (MI)	Polveri - compresse - capsule - prodotti in forma liquida
SITIA YOMO S.p.A. Via San Vittore al Teatro 1, Milano	Pasturago di Vernate (MI)	Yogurt e latti fermentati - prodotti a base di latte
SOLUZIONI ALIMENTARI Via Fabbri 10, Nuvolento (BS)	Via Fabbri 10, Nuvolento (BS)	Paste dietetiche senza glutine - prodotti di pasticceria senza glutine
SPECCHIASOL S.r.l. Via B. Rizzi 1/3 Bussolengo (VR)	Via Monte Grappa 5 S.Bonifacio (VR)	Prodotti in forma liquida - polveri - tavolette - compresse - capsule - granulati
SPIGAFOOD S.r.l. S.S. Amerina km.4,5, Amelia (TR)	S.S. Amerina km.4,5 Amelia (TR)	Paste dietetiche
SPUMADOR S.p.A. Frazione Casilino al Piano Via la Fonte 13, Cadorago (CO)	Frazione Casilino al Piano Via la Fonte 13 Cadorago (CO)	Prodotti in forma liquida
STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO MILITARE Via Reginaldo Giuliani 201, Firenze	Via Reginaldo Giuliani 201 Firenze	Solo confezionamento di polveri e granulati
STAR Stabilimento Alimentare S.p.A. Via Matteotti 142, Agrate Brianza (MI)	Via Matteotti 142, Agrate Brianza (MI)	Liofilizzati (anche miscelati con pasta)
STARTINGLINE S.r.l. Via A. Gramsci 16, Nerviano (MI)	Via El Alamein 11 Nerviano (MI)	Polveri - granulati - compresse
STERILGARDA Alimenti S.p.A. Via Medole 52/69 Castiglione delle Stiviere (MN)	Via Medole 52/69 Castiglione delle Stiviere (MN)	Latti - prodotti in forma liquida - budini
STUDIO 3 FARMA S.r.l. Via Confin 62/A, Torre di Mosto (VE)	Via Confin 62/A Torre di Mosto (VE)	Prodotti in forma liquida - compresse - capsule - tavolette - polveri
PARADISO S.p.A. Via Cavicchione di Sotto 1 Calcinato (BS)	Via Crosaris 16 Paradiso di Pocenia (UD)	Prodotti in forma liquida
TESLA S.a.S. **di Zucchi Donatella & C.** Via Monte Maggiore 15, Croci di Calenzano (FI)	Via Prato 90, Calenzano (FI)	Capsule - granuli - prodotti in forma liquida
TORRE IN PIETRA S.p.A. Via Aurelia km.29,500, Torrimpietra Fraz. di Fiumicino (RM)	Via Aurelia km.29,500 Torrimpietra Fraz di Fiumicino (RM)	Yogurt dietetici
TRENTOFRUTTA S.p.A. Via Alcide De Gasperi 130, Trento	Via Alcide De Gasperi 130 Trento	Prodotti in forma liquida - omogeneizzati a base di frutta e verdura - succhi e nettari di frutta
TRUFFINI & REGGE' FARMACEUTICI S.r.l. Via Oslavia 18, Milano	Via Oslavia 18 Milano	Polveri - granulati - tavolette - compresse - confetti - capsule
UMBRIA VIGOR S.r.l. Zona ind. Fonte Cupa Gualdo Cattaneo (PG)	Zona ind. Fonte Cupa Gualdo Cattaneo (PG)	Olio di germe di grano vitaminizzato
UNILEVER BESTFOODS ITALIA S.r.l. Via N. Bonnet 10, Milano	Via Roma 23 Sanguinetto (VR)	Omogeneizzati a base di carne e vegetali
UNIONE LABORATORI S.r.l. Divisione Panem Via Bistolfi 31, Milano	Via Umbria 17 S.Mauro Torinese (TO)	Pani dietetici

IMPRESA E SEDE LEGALE	SEDE STABILIMENTO	TIPOLOGIE PRODUTTIVE
VALPHARMA INTERNATIONAL S.p.A. Via G.Morgagni 2, Pennabilli (PU)	Via G. Morgagni 2, Pennabilli (PU)	Capsule - compresse - polveri - granulati
VALSOIA S.p.A. Via Ilio Barontini 16/5, Bologna	Corso Matteotti 13, Serravalle Sesia (Vercelli)	Prodotti in forma liquida
VECCHI & C. PIAM. S.p.A. Via Padre G. Semeria 5, Genova	Via Padre G. Semeria 5 Genova	Oli dietetici
VEGETAL PROGRESS S.r.l Via Principi d'Acaja 6, Torino	Via Novero 8, Ciriè (TO)	Capsule - tavolette - prodotti in forma liquida
VIBAR NORD S.p.A. Via Al Boscone 16, Colico (LC)	Via Al Boscone 16 Colico (LC)	Polveri - granulati
VIS S.a.s. Az. Agricola di Visini Andrea & C. Via Al Ponte 9, Lovero (SO)	Via Al Ponte 9 Lovero (SO)	Confetture e prodotti a base di frutta
VOLCHEM Via Dandolo 14 Grossa di Gazzo (PD)	Via Dandolo 14 Grossa di Gazzo (PD)	Polveri - compresse - capsule
WARNER LAMBERT CANADA INC. Via C. Colombo 1, Lainate (MI)	Via G. Garibaldi 119 Silvi Marina (TE)	Polveri - compresse - granulati
WYETH LEDERLE S.p.A. Via Nettunense 90, Aprilia (LT)	Via Nettunense 90 Aprilia (LT)	Solo operazioni di confezionamento di capsule e compresse
ZAINI LUIGI S.p.A. Via Carlo imbonati 59, Milano	Viale Europa 2, Senago (MI)	Prodotti dolciari a base di cioccolato
ZAINI LUIGI S.p.A. Via Carlo Imbonati 59, Milano	Via Carlo Imbonati 59 Milano	Prodotti dolciari: barrette di cioccolato - caramelle
ZETA FARMACEUTICI S.p.A. Via Mentana 38, Vicenza	Via Galvani 10 Sandrigo (VI)	Polveri - granulati - confetti - capsule
ZUEGG S.p.A. Via Francia 6, Verona	Via Francia n.6 Verona	Succhi di frutta - bevande

04A04411

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 29 marzo 2004.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Africoop - Società cooperativa a r.l.», in Verona.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2003 con il quale la società cooperativa «Africoop - Società cooperativa a r.l.», con sede in Verona, (codice fiscale 02702610235), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Gabriele Meloncelli ne è stato nominato commissario liquidatore;

Considerato che, malgrado il tempo trascorso, il predetto commissario non ha provveduto a rendere a questa autorità di vigilanza le relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione della liquidazione previste dall'art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonostante sia stato formalmente diffidato ad adempiere a tale obbligo;

Constatata la necessità di provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Fabio Zandomeneghi, nato a Soave (Verona) il 14 febbraio 1963, e residente in Caldiero (Verona), via Alberone n. 48, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa indicata in premessa, in sostituzione del dott. Gabriele Meloncelli, revocato.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 29 marzo 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A04407

DECRETO 29 marzo 2004.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Costruzioni Elettromeccaniche Veronesi C.E.V. - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Negrar.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 5 febbraio 1998 con il quale la società cooperativa «Costruzioni Elettromeccaniche Veronesi C.E.V. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Negrar (Verona), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Antonino Scalia ne è stato nominato commissario liquidatore;

Considerato che, malgrado il tempo trascorso, il predetto commissario non ha provveduto a rendere a questa Autorità di vigilanza le relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione della liquidazione, previste dall'art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonostante sia stato formalmente diffidato ad adempiere a tale obbligo;

Constatata la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

Decreta

Art. 1.

Il rag. Fabio Zandomeneghi, nato a Soave (Verona) il 14 febbraio 1963, e residente in Caldiero (Verona), via Alberone, n. 48, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa indicata in premessa, in sostituzione del dott. Antonino Scalia, revocato.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Un estratto del presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 29 marzo 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A04409

DECRETO 29 marzo 2004.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Agricoltura e territorio - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Vicenza.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2003 con il quale la società cooperativa «Agricoltura e territorio - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Vicenza (codice fiscale n. 00669620247) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Roberto Rumere ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con la quale il nominato commissario non ha accettato l'incarico;

Constatata la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

Decreta

Art. 1.

Il rag. Fabio Zandomeneghi, nato a Soave (Verona) il 14 febbraio 1963, e residente in Caldiero (Verona), via Alberone, n. 48, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa indicata in premessa, in sostituzione del dott. Roberto Rumere, rinunciatario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Un estratto del presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 29 marzo 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A04410

DECRETO 31 marzo 2004.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di servizi collettivi per la riforma fondiaria di «Madonnella» S.r.l., in Policoro.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 2003 con il quale l'avv. Gennaro Ceci è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di servizi collettivi per la riforma fondiaria di «Madonnella», S.r.l., con sede in Policoro (Matera), posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale 14 aprile 1994;

Vista la nota in data 30 gennaio 2004 con la quale il nominato commissario ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Pierluigi Diso, nato a Matera il 19 luglio 1970, ivi domiciliato in via Don Luigi Sturzo, n. 10/*bis,* è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione dell'avv. Gennaro Ceci, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 31 marzo 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A04405

DECRETO 31 marzo 2004.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Insieme - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 5 febbraio 2004 con il quale la società cooperativa «Insieme - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e la dott.ssa Maria Mazzei ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota in data 24 febbraio 2004 con la quale il nominato commissario ha comunicato di rinunciare all'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario rinunciatario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Giuseppe Ciliberti, nato a Roma il 6 aprile 1962, ivi domiciliato in piazza dei Martiri di Belfiore n. 2, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione della dott.ssa Maria Mazzei, rinunciataria.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 31 marzo 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A04406

DECRETO 31 marzo 2004.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Società cooperativa di Pulizie Gioiese», in Gioia del Colle.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1987 con il quale la «Società cooperativa di Pulizie Gioiese», con sede in Gioia del Colle (Bari), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Nicola Putignano ne è stato nominato commissario liquidatore;

Considerato che, malgrado il tempo trascorso, il predetto commissario non ha provveduto a rendere a questa Autorità di vigilanza le relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione della liquidazione, previste dall'art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonostante sia stato formalmente diffidato ad adempiere a tale obbligo;

Constatata la necessità di provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Cosimo Cafagna, nato a Bari il 25 aprile 1961, ed ivi domicililiato in via della Costituente, n. 19/E, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa indicata in premessa, in sostituzione dell'avv. Nicola Putignano, revocato.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Un estratto del presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 31 marzo 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A04408

DECRETO 31 marzo 2004.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «Cooperativa Pisana di Solidarietà Sociale in sigla C.P.S.S. soc. coop. a r.l.», in Pisa.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 20 settembre 1999 con il quale la società «Cooperativa Pisana di Solidarietà Sociale in sigla C.P.S.S. soc. coop. a r.l.» con sede in Pisa, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il rag. Italo Novi ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 16 dicembre 2003 con la quale il nominato commissario ha rassegnato le dimissioni;

Constatata la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Giorgio del Ghingaro, nato a Capannori (Lucca) il 25 gennaio 1959, con domicilio in S. Marco (Lucca), via Barbantini n. 930, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa indicata in premessa, in sostituzione del rag. Italo Novi, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Un estratto del presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 31 marzo 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A04422

DECRETO 31 marzo 2004.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Selea soc. coop. a r.l., in liquidazione», in Nogara.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 2003 con il quale la società cooperativa «Selea soc. coop. a r.l., in liquidazione», con sede in Nogara (Verona), (codice fiscale n. 02558670234) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Carlo Alberto Murari ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota in data 17 febbraio 2004 con la quale il nominato commissario rinuncia all'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario rinunciatario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La rag. Barbara Bertagna nata a Verona il 4 agosto 1971, residente in Zevio (Verona), via Grazia Deledda, è nominata commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Carlo Alberto Murari, rinunciatario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 31 marzo 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A04423

DECRETO 31 marzo 2004.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Stalla sociale Le Colonne», in Bibbona.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 3 aprile 2000 con il quale la rag. Marina Megli è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Stalla sociale Le Colonne», con sede in Bibbona (Livorno), già posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale 17 marzo 1999;

Vista la nota pervenuta in data 7 ottobre 2003 con la quale il nominato commissario ha rassegnato le dimissioni;

Constatata la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Giorgio del Ghingaro, nato a Capannori (Lucca) il 25 gennaio 1959, domiciliato in via Barbantini n. 930 S. Marco (Lucca), è nominato commissario liquidatore della società cooperativa indicata in premessa, in sostituzione del rag. Marina Megli, dimissionaria.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Un estratto del presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 31 marzo 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A04424

DECRETO 31 marzo 2004.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Pierrot Lunaire a r.l.», in Verona.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 1996 con il quale il dott. Luca Boselli è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Pierrot Lunaire a r.l.», con sede in Verona, già posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale del 5 dicembre 1985;

Considerato che, malgrado il tempo trascorso, il predetto commissario non ha provveduto a rendere a questa Autorità di vigilanza le relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione della liquidazione, previste dall'art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonostante sia stato formalmente diffidato ad adempiere a tale obbligo;

Considerata la necessità di provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

La rag. Barbara Bertagna, nata a Verona l'8 aprile 1971 e residente in Zevio (Verona) via Grazia Deledda, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa indicata in premessa, in sostituzione del dott. Luca Boselli revocato.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Un estratto del presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 31 marzo 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A04425

DECRETO 31 marzo 2004.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «La Fausta - Società a r.l.», in Roma.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 13 ottobre 2003 con il quale l'avv. Alessandra Sacerdote è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «La Fausta - Società a r.l.», con sede in Roma, in liquidazione coatta amministrativa;

Vista la nota in data 2 marzo 2004 con la quale il nominato commissario ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Considerata la necessità di provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Stefania Marcella De Rose, nata a Cosenza il 28 febbraio 1973, domiciliata in Roma, via della Giuliana n. 44, è nominata commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione dell'avv. Alessandra Sacerdote, dimissionaria.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 31 marzo 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A04426

DECRETO 31 marzo 2004.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Energia Duemila società cooperativava a responsabilità limitata», in Sermoneta.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 13 ottobre 2003 con il quale l'avv. Alessandra Sacerdote è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Energia Duemila società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sermoneta (Latina), in liquidazione coatta amministrativa;

Vista la nota in data 2 marzo 2004 con la quale il nominato commissario ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Stefania Marcella De Rose, nata a Cosenza il 28 febbraio 1973, domiciliata in Roma, via della Giuliana n. 44, è nominata commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione dell'avv. Alessandra Sacerdote, dimissionaria.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 31 marzo 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A04427

DECRETO 31 marzo 2004.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «Cooperativa Euganea Muratori soc. coop. a r.l., in liquidazione», in Tribano.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 24 gennaio 2001 con il quale la società «Cooperativa Euganea Muratori soc. coop. a r.l., in liquidazione», con sede in Tribano (Padova), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il rag. Mario Fornasini ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota in data 13 maggio 2003 con la quale il nominato commissario ha rassegnato le proprie dimissioni;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La rag. Monica Trevisani nata a Nogara (Verona) il 21 novembre 1966, con studio in Verona, via Polveriera Vecchia n. 40, è nominata commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del rag. Mario Fornasini, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 31 marzo 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A04429

DECRETO 8 aprile 2004.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «G T Transport piccola soc. coop. a r.l., in liquidazione», in Porto Viro.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 3 dicembre 2003 con il quale la società cooperativa «G T Transport Piccola soc. coop. a r.l., in liquidazione», con sede in Porto Viro (Rovigo), (codice fiscale n. 01114740291) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il rag. Adriano Nicola ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota in data 17 febbraio 2004 con la quale il nominato commissario rinuncia all'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario rinunciatario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Carlo Umberto Montagna, nato a Enugu (Wan-Nigeria) il 3 gennaio 1964, domiciliato in Padova, via Ugo Foscolo n. 13, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del rag. Adriano Nicola, rinunciatario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 8 aprile 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A04428

DECRETO 8 aprile 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Nausicaa soc. coop.va a r.l.», in Sabaudia e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 25 novembre 2003 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dovere disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuto, vista l'importanza dell'impresa, di nominare tre commissari liquidatori;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Nausicaa soc. coop.va a r.l.», con sede in Sabaudia (Latina), (codice fiscale n. 01277730592) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e i signori:

rag. Maria Rita Nardini, nata a Latina il 22 maggio 1950, ivi domiciliata in via Cialdini n. 6;

avv. Paolo Pannella, nato a Roma il 27 luglio 1964, domiciliato in Roma, via S. Erasmo n. 23;

avv. Michele Pansino, nato a Catanzaro il 4 dicembre 1974, domiciliato in Roma, piazza delle Muse n. 7,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Ai commissari nominati spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 8 aprile 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A04500

DECRETO 8 aprile 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa edilizia Loggia Saracena a r.l.», in Castrovillari e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 16 gennaio 2003 e del successivo acccertamento in data 13 dicembre 2003 dai quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa edilizia Loggia Saracena a r.l.», con sede in Castrovillari (Cosenza), (00899530786) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Pierluigi Acri, nato a Cirò Marina (Crotone) il 3 maggio 1971, domiciliato in Cosenza, via Lazio n. 30, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 8 aprile 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A04501

DECRETO 8 aprile 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Poggio Saraceno società cooperativa edilizia a r.l.», in Castrovillari e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 4 maggio 2002 e del successivo acccertamento in data 10 dicembre 2003 dai quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Poggio Saraceno società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Castrovillari (Cosenza), (00915630784) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Pierluigi Acri, nato a Cirò Marina (Crotone) il 3 maggio 1971, domiciliato in Cosenza, via Lazio n. 30, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 8 aprile 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A04502

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 8 aprile 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Bergamo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del dereto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 8 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinaue giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con quale la Procura generale della Repubblica di Brescia ha comunicato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Bergamo in data 26 marzo 2004 per sciopero;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Bergamo in data 26 marzo 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 8 aprile 2004

Il direttore regionale: ORSI

04A04166

DECRETO 8 aprile 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Cremona.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del dereto-legge 21 giugno 1961, n.498, convertito, con modificazioni, nella legge 8 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinaue giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con quale la Procura generale della Repubblica di Brescia ha comunicato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Cremona in data 26 marzo 2004 per sciopero;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Cremona in data 26 marzo 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 8 aprile 2004

Il direttore regionale: ORSI

04A04167

DECRETO 8 aprile 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Sondrio.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano ha comunicato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Sondrio nel giorno 26 marzo 2004 per sciopero;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Sondrio nel giorno 26 marzo 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 8 aprile 2004

Il direttore regionale: ORSI

04A04352

DECRETO 14 aprile 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Como, Lecco, Milano e Varese.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano ha comunicato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Como, Lecco, Milano e Varese nel giorno 26 marzo 2004 per sciopero generale;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Como, Lecco, Milano e Varese nel giorno 26 marzo 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 14 aprile 2004

Il direttore regionale: ORSI

04A04354

PROVVEDIMENTO 13 aprile 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Catania e di Ragusa.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie di regolamento citate in nota;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Catania e dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Ragusa nel giorno 26 marzo 2004.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a seguito di quanto comunicato dalla Procura generale della Repubblica di Catania in data 29 marzo 2004, prot. n. 1092 e in data 8 aprile 2004, prot. n. 1242, l'ufficio del pubblico registro automobilistico di Catania e l'ufficio del pubblico registro automobilistico di Ragusa, a causa dell'adesione del personale allo sciopero nazionale proclamato da alcune organizzazioni sindacali, nel giorno 26 marzo 2004 sono rimasti chiusi per l'impossibilità di assicurare i servizi essenziali.

Quanto sopra premesso, ne consegue la necessità di regolarizzare la fattispecie indicata nel presente atto.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592 nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Art. 10 del decreto legislativo n. 32/2001.

Palermo, 13 aprile 2004

p. *Il direttore regionale:* FONTANA

04A04353

PROVVEDIMENTO 16 aprile 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Vercelli.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nei seguito del presente;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale del P.R.A. di Vercelli in data 26 marzo 2004.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente provvedimento scaturisce dalla circostanza che, a seguito dell'adesione allo sciopero generale indetto dalle organizzazioni sindacali, l'ufficio del pubblico registro automobilistico di Vercelli non ha operato al pubblico nei giorno 26 marzo 2004. In dipendenza di quanto sopra, la Procura generale della Repubblica in Torino, con nota n. 2793/APC/14.4/04 del 6 aprile 2004, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di sospensione dei termini.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13; comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1).

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 16 aprile 2004

Il direttore regionale: PIRANI

04A04401

PROVVEDIMENTO 16 aprile 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Cuneo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nei seguito del presente;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale del P.R.A. di Cuneo in data 26 marzo 2004.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente provvedimento scaturisce dalla circostanza che, a seguito dell'adesione allo sciopero generale indetto dalle organizzazioni sin-

dacali, l'ufficio del pubblico registro automobilistico di Cuneo non ha operato al pubblico nel giorno 26 marzo 2004. In dipendenza di quanto sopra, la Procura generale della Repubblica in Torino, con nota n. 2790/APC/14.4/04 del 6 aprile 2004, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di sospensione dei termini.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13; comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1).

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 16 aprile 2004

Il direttore regionale: PIRANI

04A04402

PROVVEDIMENTO 16 aprile 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Biella.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nei seguito del presente;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale del P.R.A. di Biella in data 26 marzo 2004.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente provvedimento scaturisce dalla circostanza che, a seguito dell'adesione allo sciopero generale indetto dalle organizzazioni sindacali, l'ufficio del pubblico registro automobilistico di Biella non ha operato al pubblico nel giorno 26 marzo 2004. In dipendenza di quanto sopra, la Procura generale della Repubblica in Torino, con nota n. 2744/APC/14.4/04 del 5 aprile 2004, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di sospensione dei termini.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13; comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1).

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 16 aprile 2004

Il direttore regionale: PIRANI

04A04403

PROVVEDIMENTO 16 aprile 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Alessandria.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nei seguito del presente;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale del P.R.A. di Alessandria in data 26 marzo 2004.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente provvedimento scaturisce dalla circostanza che, a seguito dell'adesione allo sciopero generale indetto dalle organizzazioni sindacali, l'ufficio del pubblico registro automobilistico di Alessandria non ha operato al pubblico nel giorno 26 marzo 2004. In dipendenza di quanto sopra, la Procura generale della Repubblica in Torino, con nota n. 2543/APC/14.4/04 del 30 marzo 2004, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di sospensione dei termini.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13; comma 1).

Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1).

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 16 aprile 2004

Il direttore regionale: PIRANI

04A04404

PROVVEDIMENTO 16 aprile 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli uffici di Pinerolo e Tortona.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

Art. 1.

È accertato il mancato funzionamento degli uffici di Pinerolo e Tortona nel giorno 26 marzo 2004.

Art. 2.

La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla seguente circostanza: a causa dello sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali del pubblico impiego per l'intera giornata del 26 marzo 2004, si è verificato il mancato funzionamento degli uffici dell'Agenzia delle entrate di Pinerolo e Tortona.

Il Garante del contribuente - ufficio del Piemonte - con nota protocollo n. SP/GB/302/2004 dell'8 aprile 2004, nulla oppone.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Decreto ministeriale 28 dicembre 2000.

Statuto dell'Agenzia delle entrate, (art. 11).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, (art. 7).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e successivamente modificato dal decreto legislativo n. 32/2001.

Torino, 16 aprile 2004

Il direttore regionale: PIRANI

04A04412

PROVVEDIMENTO 16 aprile 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento degli uffici di Casale Monferrato, Cuneo, Ivrea e Saluzzo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

Art. 1.

È accertato il mancato funzionamento degli uffici di Casale Monferrato, Cuneo, Ivrea e Saluzzo nel giorno 26 marzo 2004.

Art. 2.

La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla seguente circostanza: a causa dello sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali del pubblico impiego per l'intera giornata del 26 marzo 2004, si è verificato il mancato funzionamento degli uffici dell'Agenzia delle entrate di Casale Monferrato, Cuneo, Ivrea e Saluzzo.

Il Garante del contribuente - ufficio del Piemonte - con nota protocollo n. SP/GB/302/2004 dell'8 aprile 2004, nulla oppone.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Decreto ministeriale 28 dicembre 2000.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successivamente modificato dal decreto legislativo n. 32/2001.

Torino, 16 aprile 2004

Il direttore regionale: PIRANI

04A04413

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 16 aprile 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi catastali dell'ufficio provinciale del territorio di Venezia.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL VENETO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con moficazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti dal mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000 con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio;

Vista la nota del 26 marzo 2004, numero 3036 di protocollo, del direttore dell'Ufficio provinciale del territorio di Venezia, con la quale si comunica il mancato funzionamento il giorno 26 marzo 2004 del servizio al pubblico dei servizi catastali del medesimo ufficio;

Accertato che il mancato funzionamento dei servizi catastali è da attribuirsi allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali;

Ritenuto che la su esposta causa deve considerarsi evento eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito il Garante del contribuente per la regione Veneto con la nota datata 6 aprile 2004, prot. n. 3048;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento il giorno 26 marzo 2004 dei servizi catastali dell'ufficio provinciale del territorio di Venezia.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 16 aprile 2004

Il direttore regionale: CIERI

04A04448

COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

DELIBERAZIONE 15 aprile 2004.

Valutazione dell'accordo sulla regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nel settore della distribuzione intermedia farmaceutica sottoscritto in data 26 gennaio 2004 da ADF, FEDERFARMA Servizi, CONFCOMMERCIO e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL. (Deliberazione n. 04/267).

LA COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

Nel procedimento pos. n. 12912.

Premesso.

1. Che in data 17 febbraio 2003 la Confeommercio inviava a questa Commissione di garanzia, per la valutazione di idoneità di cui all'art. 13, n. 1, lettera *a)*, legge n. 146/1990 e successive modifiche, un accordo sulla individuazione dei servizi minimi da garantire nel corso degli scioperi nel settore della distribuzione intermedia farmaceutica, sottoscritto in data 11 febbraio 2003 dalle associazioni datoriali Associazione distributori farmaceutici- ADF, Federfarma servizi, Confcommercio e le organizzazioni sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil;

2. Che la Commissione, con nota del 27 marzo 2003 prot. n. 3854, rimetteva il testo del predetto accordo alle associazioni degli utenti per l'eventuale parere ai sensi dell'art. 13, lettera *a)*, legge n. 146/1990 e successive modifiche;

3. Che in data 10 aprile 2003 l'associazione degli utenti Unione nazionale consumatori esprimeva parere favorevole sull'accordo;

4. Che la Commissione, con delibera del 22 maggio 2003 n. 03/91, valutava tale accordo non idoneo in relazione alla individuazione delle prestazioni indispensabili, alla indicazione dei limiti di durata dello sciopero e delle franchigie, nonché alla disciplina delle procedure di raffreddamento e di conciliazione, invitando le parti stipulanti a rivedere ed integrare l'accordo;

5. Che successivamente la Commissione, allo scopo di approfondire unitamente alle parti le problematiche poste dal testo dell'accordo, con nota del 18 settembre 2003 prot. 10347 invitava in audizione i sottoscrittori delle intese;

6. Che l'audizione si svolgeva presso la sede della Commissione di Garanzia nella giornata del 25 settembre 2003, e nel corso della stessa la Commissione rappresentava alle parti i profili di problematicità che era dato ravvisare nell'Accordo dell'11 febbraio 2003;

7. Che, alla luce delle considerazioni esposte dalla Commissione di Garanzia nella audizione del 25 settembre 2003, le parti stipulanti convenivano di rettificare l'accordo dell'11 febbraio 2003;

8. Che, con nota dell'11 novembre 2003, la Confcommercio inviava alla Commissione, per le valutazioni di competenza, un testo emendato (articoli 4, 8, 9) dell'accordo 11 febbraio 2003 d'intesa tra Associazione distributori farmaceutici-ADF, Federfarma Servizi, Confcommercio e le organizzazioni sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil;

9. Che, con nota del 20 novembre 2003, prot. n. 14297, la Commissione rimetteva il predetto accordo alle organizzazioni degli utenti e dei consumatori di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, assegnando loro il termine di giorni quindici per l'espressione di eventuale parere;

10. Che, entro il suddetto termine, è pervenuto il parere favorevole dell'ADOC;

11. Che in data 5 febbraio 2004, su sollecitazione della Commissione, le parti inviavano alla Commissione il testo dell'accordo in questione, sottoscritto in data 26 gennaio 2004;

12. Che la Commissione, rilevato che il testo dell'accordo del 26 gennaio 2004 non risultava conforme al precedente testo rimesso in data 11 novembre 2003 in relazione alla previsione di cui all'art. 4 (durata della prima azione di sciopero), con nota del 19 febbraio 2004 chiedeva alle parti chiarimenti;

13. Che, con nota dell'8 aprile 2004, le parti, a definitiva modifica dei testi precedentemente comunicati, inviavano alla Commissione il testo dell'accordo del 26 gennaio 2004 sottoscritto da Associazione distributori farmaceutici ADF, Federfarma servizi, Confcommercio e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil.

Considerato.

1. Che la legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, all'art. 1, comma 1, individua come servizi pubblici essenziali quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati alla vita e alla salute, e all'art. 1, comma 2, lettera *a)*, richiama esplicitamente i servizi volti all'approvvigionamento di beni di prima necessità tra cui, con ogni evidenza, i farmaci;

2. Che la Commissione già con le delibere del 22 dicembre 1994, numeri 8.2 e 17.7, del 2 febbraio 1995, n. 14.2, e del 17 ottobre 1996, n. 16.2, ha stabilito che il servizio farmaceutico rientra pienamente tra i servizi pubblici considerati essenziali dalla legge n. 146/1990;

3. Che con le successive delibere dei 5 ottobre 1995, n. 11.9 e del 29 ottobre 1998, n. 12.1, la Commissione ha precisato che l'attività svolta dalle società intermedie di distribuzione del farmaco è configurabile come servizio pubblico essenziale e, quindi, soggetta alla legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000, in quanto si tratta di un segmento del processo di tutela della salute che comprende tutte le fasi, dalla produzione del farmaco sino alla distribuzione al dettaglio;

4. Che l'Accordo del 26 gennaio 2004 risulta sottoscritto dalle organizzazioni datoriali che rappresentano le aziende che operano nel settore della distribuzione intermedia farmaceutica e da un insieme di organizzazioni sindacali che comprende le più significative sigle sindacali presenti nel settore;

5. Che nella premessa dell'Accordo è puntualmente definito il campo di applicazione della disciplina, concernente la fornitura di farmaci a tutte le farmacie pubbliche e private del territorio nazionale, nonché alle farmacie ospedaliere, alle ASL e ai loro presidi, agli ospedali, alle case di cura e di riposo e agli altri enti autorizzati ad erogare prestazioni farmaceutiche;

6. Che, quanto alle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero ai fini della tutela della salute delle collettività, l'Accordo prevede all'art. 1 la garanzia delle «*attività di servizio di fornitura dei farmaci di rilevanza curativa assicurata alle farmacie da parte delle aziende di distribuzione dei medicinali all'ingrosso, per i prodotti che abbiano valenza curativa»,* e all'art. 9 l'ulteriore garanzia delle *«attività di allestimento dei farmaci di rilevanza curativa sulla base degli ordini delle farmacie, ivi compreso il servizio di trasporto per la consegna di quanto richiesto dalle farmacie stesse*»;

7. Che l'Accordo rinvia l'individuazione delle concrete modalità di erogazione delle prestazioni indispensabili da parte delle singole aziende al «piano dei servizi delle prestazioni indispensabili», che ogni azienda dovrà predispone previo confronto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori;

8. Che le parti si sono espressamente impegnate, nella definizione dei piani aziendali delle prestazioni indispensabili, a garantire la continuità dei servizi di cui al precedente punto 6;

9. Che, per quanto riguarda le procedure di raffreddamento e di conciliazione, l'art. 2 dell'Accordo 26 gennaio 2004 prevede un'apposita procedura di conciliazione, da esperirsi preventivamente rispetto alla proclamazione dello sciopero;

10. Che le parti, recependo un indirizzo interpretativo da tempo formulato dalla Commissione, si impegnano a reiterare in ogni caso le procedure, decorsi novanta giorni «*dalla conclusione della precedente procedura o dalla scadenza del termine entro il quale la medesima doveva essere portata a compimento*»;

11. Che all'art. 3 dell'Accordo 26 gennaio 2004 è previsto che le proclamazioni di sciopero avvengano nel rispetto del termine di preavviso di dieci giorni (dodici giorni in ipotesi di sciopero nazionale) e che tale previsione appare pienamente rispettosa di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990 e successive modifiche;

12. Che all'art. 4 dell'Accordo 26 gennaio 2004 sono stabiliti precisi limiti di durata delle astensioni dal lavoro, che non potranno superare le otto ore per ciascun turno di lavoro «*sia per la prima che per le successive astensioni*»;

13. Che per quanto riguarda l'intervallo minimo da osservarsi tra le varie azioni di sciopero, l'art. 5 dell'Accordo 26 gennaio 2004 prevede che tra l'effettuazione di una astensione dal lavoro e la proclamazione di quella successiva sia assicurato un intervallo di almeno tre giorni, conformandosi alla previsione di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000;

14. Che l'Accordo individua all'art. 8 adeguati periodi di franchigia nei quali non saranno proclamati scioperi, assicurando tra l'altro il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali;

15. Che, alla luce di quanto rilevato, l'accordo in esame appare idoneo a garantire il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, giusta quanto previsto dall'art. 13, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 146/1990 e successive modifiche;

Valuta idoneo.

L'accordo in esame;

Dispone

la trasmissione della presente delibera ai presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, all'Associazione distributori farmaceutici (ADF), alla Federfarma Servizi, alla Confcommercio, alle organizzazioni sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil;

Dispone altresì

la pubblicazione dell'accordo e della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 2004

Il presidente: MARTONE

———

REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO NEL SETTORE DELLA DISTRIBUZIONE INTERMEDIA FARMACEUTICA.

L'anno 2004, il giorno 26 del mese di gennaio in Roma

tra

L'Associazione Distributori Farmaceutici ADF;

La Federfarma Servizi

con l'assistenza della CONFCOMMERCIO

e

la FILCAMS - CGIL;

la FISASCAT-CISL;

la UILTUCS-UIL

si è stipulata

la presente regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nel settore della distribuzione intermedia farmaceutica.

Premesso:

che già con le delibere del 22 dicembre 1994, del 2 febbraio 1995 del 5 ottobre 1995 e 17 ottobre 1996 la Commissione di garanzia per il diritto di sciopero ha stabilito che il servizio farmaceutico rientra primariamente fra i servizi pubblici considerati essenziali dalla legge, si veda l'art. 1, legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000 in cui si individuano come servizi pubblici essenziali quelli volti a garantire il godimento del diritto alla persona, costituzionalmente tutelato, alla vita ed alla salute ed all'art. 1,2. lettera *b)* della medesima legge dove vengono esplicitamente richiamati i servizi volti all'approvvigionamento di beni di prima necessità, tra cui con ogni evidenza, i farmaci;

che la Commissione di garanzia per il diritto di sciopero con delibera del 17 settembre 1992, verb. n. 75 ha valutato idoneo l'accordo nazionale sui servizi minimi da garantire in caso di sciopero stipulato tra la Federazione Italiana Aziende Municipalizzate Centrali del Latte Annonarie e Farmaceutiche (FIAMCLAF) e le organizzazioni sindacali: Nazionali di categoria FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, e UILTUCS-UIL il 31 marzo 1992, applicabile per le farmacie municipalizzate e che resta ancora da definire una regolamentazione dello sciopero per le farmacie private più volte auspicata dalla Commissione;

che la Commissione ha emanato una proposta di regolamentazione farmacie private con delibera n. 02/153

Le parti,

Preso atto che:

l'attività di distribuzione intermedia di prodotti medicinali è riconosciuta dalla Commissione di Garanzia per l'attuazione del diritto di sciopero come pubblico servizio;

tale attività riguarda la fornitura dei farmaci a tutte le farmacie private e pubbliche dislocate capillarmente sul territorio nazionale, nonché farmacie ospedaliere, ASL e suoi presidi, ospedali, case di cura e di riposo ed altri enti autorizzati ad erogare prestazioni farmaceutiche;

le aziende distributrici farmaceutiche svolgono, ciascuna nel proprio ambito territoriale, un ruolo sociale in un settore primario quale la salute della collettività;

Convengono che

il presente accordo è applicabile alle aziende della distribuzione intermedia del farmaco che applicano ai propri dipendenti il Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende del Terziario della distribuzione e dei servizi.

l'obiettivo del presente accordo è quello di assicurare la possibilità alle aziende distributrici di svolgere servizio minimale d'interesse vitale per la collettività, senza voler ledere in alcun modo il diritto di sciopero dei lavoratori.

il presente accordo costituisce parte integrante del complesso normativo, unitario ed inscindibile rappresentato dal Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende del Terziario della distribuzione e dei servizi.

Art. 1.

Campo di applicazione

La presente regolamentazione si applica per l'attività di servizio di fornitura dei farmaci di rilevanza curativa, assicurata alle farmacie da parte delle aziende di distribuzione dei medicinali all'ingrosso, per i prodotti che abbiano valenza curativa.

Art. 2.

Tentativo preventivo di conciliazione

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990, prima della proclamazione dello sciopero, le parti stipulanti, nelle rispettive sedi di competenza, esperiscono un tentativo preventivo di conciliazione in applicazione dell'allegata procedura di raffreddamento e di conciliazione stabilite dal presente accordo.

Art. 3.

Proclamazione e preavviso

L'effettuazione di ogni singola astensione dal lavoro è preceduta da una specifica proclamazione scritta, contenente le motivazioni dello sciopero, l'indicazione della data e dell'ora di inizio e termine dell'astensione nonché l'indicazione dell'estensione territoriale della stessa.

La proclamazione scritta è trasmessa, a cura del competente livello sindacale, con un preavviso di almeno dieci giorni, rispetto alla data dell'effettuazione dello sciopero, sia all'impresa che all'apposito ufficio costituito presso l'autorità competente ad adottare l'ordinanza di cui all'art. 8 della legge n. 146/1990. In caso di sciopero nazionale, la comunicazione scritta è fatta pervenire dalle organizzazioni sindacali nazionali alle associazioni nazionali datoriali di categoria che provvedono a trasmetterla alle imprese. In tal caso, le organizzazioni sindacali sono tenute ad osservare un preavviso di almeno dodici giorni.

Art. 4.

Durata

Il primo sciopero per ogni tipo di vertenza non può superare la durata di otto ore per ciascun turno di lavoro, sia per la prima che per le successive astensioni. Le astensioni dal lavoro - anche in occasione del primo sciopero - di durata inferiore alle otto ore di lavoro si svolgono in un unico periodo di durata continuativa e, comunque, sono effettuate all'inizio o al termine di ogni singolo turno in modo da contenere al minimo possibile i disagi per l'utenza.

Non sono consentiti scioperi articolati per reparto o per singole mansioni operative.

Art. 5.

Intervallo tra successive astensioni dal lavoro

Tra l'effettuazione di un'astensione dal lavoro e la proclamazione di quella successiva è assicurato un intervallo di almeno tre giorni.

Art. 6.

Sospensione dello sciopero

Gli scioperi di qualsiasi genere, dichiarati o in corso di effettuazione, sono immediatamente sospesi in caso di epidemie e/o altri avvenimenti eccezionali di particolare gravità, dichiarati dall'autorità competente, tali da richiedere la ripresa immediata del servizio.

Art. 7.

Adempimenti dell'impresa e normalizzazione del servizio

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 6, della legge n. 146/1990, l'impresa, almeno cinque giorni prima dell'inizio dell'astensione dal lavoro, provvede a dare comunicazione agli utenti, nelle forme adeguate, in relazione alla proclamazione sindacale di cui al precedente art. 2, dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e delle misure per la riattivazione integrale degli stessi.

L'impresa ha altresì l'obbligo di fornire tempestivamente alla Commissione di Garanzia che ne faccia richiesta le informazioni riguardanti gli scioperi proclamati ed effettuati, le revoche, le sospensioni o i rinvii degli scioperi proclamati, le relative motivazioni nonché le cause di insorgenza dei conflitti.

Le inadempienze di cui ai commi 1 e 3 sono sanzionate a norma dell'art. 4, commi 4 e seguenti della legge n. 146/1990.

Al fine di consentire all'impresa di garantire e rendere nota all'utenza la pronta riattivazione del servizio, al termine dello sciopero i dipendenti sono tenuti a rispettare i tempi e le modalità della ripresa del servizio, così come indicati nella proclamazione dello sciopero.

Art. 8.

Franchigie

Lo sciopero non può essere proclamato per il giorno seguente la domenica o una festività né la giornata precedente e coincidente con le consultazioni elettorali e referendarie.

Art. 9.

Prestazioni indispensabili

Si considerano indispensabili, ai fini della tutela della salute della collettività, le attività di allestimento dei farmaci di rilevanza curativa sulla base degli ordini delle farmacie, ivi compreso il servizio di trasporto per la consegna di quanto richiesto dalle farmacie stesse.

Tali prestazioni, da erogare in caso di sciopero, saranno definite tra le parti a livello aziendale o territoriale entro sei mesi dalla delibera di idoneità della commissione di garanzia.

Qualora le parti non raggiungano l'accordo in sede aziendale o territoriale, saranno automaticamente adottate le procedure di raffreddamento di cui al presente accordo.

Art. 10.

Individuazione dei lavoratori da inserire nel piano delle prestazioni indispensabili

A) Le prestazioni indispensabili di cui al precedente art. 9, saranno garantite attraverso il personale strettamente necessario alla loro completa effettuazione. L'impresa predispone il piano dei servizi delle prestazioni indispensabili, come sopra individuate, e le relative quote di personale, in attuazione di quanto stabilito al precedente comma entro venti giorni dall'accordo sulle prestazioni indispensabili.

Il piano dei servizi delle prestazioni indispensabili predisposto dall'impresa è oggetto di informazione e di confronto preventivo tra l'impresa stessa e la RSU, o, in mancanza, le RSA, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di venti giorni di cui al comma precedente.

In caso di rilevante dissenso, le parti potranno adire alle procedure di conciliazione di cui al presente accordo.

Il piano definito resta valido fino a quando non si renda necessario modificarlo, a seguito di variazioni della gamma delle prestazioni indispensabili. In tal caso, l'impresa reitera la procedura di cui ai commi 2 e seguenti.

Laddove esistano intese ed accordi collettivi relativi all'individuazione dei lavoratori da inserire nel piano dei servizi gli stessi saranno oggetto di riesame e modifica consensuale entro trenta giorni.

B) Ai fini della predisposizione del piano dei servizi delle prestazioni indispensabili, i criteri di individuazione dei lavoratori da adibire alle prestazioni stesse sono i seguenti:

a) ordine alfabetico per categorie omogenee di lavoratori professionalmente idonei a svolgere i compiti e le mansioni inerenti alle prestazioni da erogare;

b) individuazione prioritaria dei lavoratori che, nella rotazione secondo l'ordine alfabetico, non sono stati utilizzati in precedenti astensioni, a partire dalla data di applicazione del presente codice di regolamentazione.

Non sono inseriti nel piano dei servizi delle prestazioni indispensabili, di cui al comma precedente, i lavoratori o in riposo o in ferie qualora l'astensione dal lavoro coincida con i giorni predetti. In occasione dello sciopero successivo, tali lavoratori sono i primi ad essere inseriti, qualora in servizio, nel piano predetto.

Non sono inseriti, altresì, nel piano dei servizi delle prestazioni indispensabili, i rappresentanti della RSU, ovvero, in mancanza, delle RSA e/o delle organizzazioni sindacali proclamanti lo sciopero, tenuto conto delle condizioni tecniche del servizio e delle tutele di cui all'art. 10.

L'impresa rende noti tempestivamente, tramite comunicato da affiggere nei luoghi di lavoro, i nominativi dei preposti aziendali o dei loro sostituti incaricati di dare attuazione agli adempimenti del presente codice di regolamentazione. I preposti aziendali o i loro sostituti provvedono ad affiggere nei luoghi di lavoro l'elenco del personale inserito nel piano delle prestazioni indispensabili almeno cinque giorni di calendario prima dello sciopero, con indicazione dei nominativi del personale stesso e i compiti specifici relativi alla copertura delle prestazioni di cui all'art. 9.

Qualora alla data dello sciopero i lavoratori indicati nel piano dei servizi risultino assenti per malattia o infortunio, l'impresa procederà a chiamare i dipendenti immediatamente successivi in elenco, dandone tempestiva comunicazione agli interessati.

L'impresa dà tempestiva comunicazione alla RSU o, in mancanza, alle RSA, degli adempimenti di cui ai tre commi precedenti, consegnando altresì alle stesse copia dell'elenco del personale inserito nel piano dei servizi delle prestazioni indispensabili.

Art. 11.

Tutela degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi

Il personale di cui al precedente art. 10 garantisce la sicurezza degli utenti, quella dei lavoratori nonché la salvaguardia dell'integrità degli impianti, dei macchinari e dei mezzi.

PROCEDURA DI RAFFREDDAMENTO E DI CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE COLLETTIVE, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 2, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 146/1990.

Art. 1.

Fermo restando che l'interpretazione delle norme del Contratto collettivo nazionale lavoro e degli accordi nazionali è di competenza esclusiva delle parti nazionali stipulanti secondo le modalità specificate dal Contratto collettivo nazionale del lavoro medesimo, le controversie collettive - con esclusione di quelle relative ai provvedimenti disciplinari - sono soggette alla seguente procedura di raffreddamento e conciliazione, finalizzata alla prevenzione e/o alla composizione dei conflitti.

Art. 2.

A) *Livello aziendale*

La titolarità dell'iniziativa di attivare, a livello aziendale, la presente procedura, è riservata alla RSU, o, in mancanza, alle RSA, unitamente alle organizzazioni sindacali territoriali, firmatarie del contratto collettivo applicato aziendalmente, cui sia stato conferito specifico mandato.

La richiesta di esame della questione che è causa della controversia collettiva è formulata dalla RSU o, in mancanza, dalle predette RSA, unitamente alle organizzazioni sindacali territoriali, tramite la presentazione alla Direzione aziendale, di apposita domanda che deve contenere l'indicazione dei motivi della controversia collettiva e/o della norma del Contratto collettivo nazionale lavoro o dell'accordo collettivo nazionale o aziendale in ordine alla quale si intende proporre reclamo.

Entro due giorni dalla data di ricevimento della domanda, la Direzione Aziendale convoca la RSU o, in mancanza, le RSA, unitamente alle organizzazioni sindacali territoriali, per l'esame di cui al comma precedente.

Questa fase dovrà essere ultimata entro cinque giorni successivi al primo incontro con la redazione di uno specifico verbale che, in caso di mancato accordo, sarà rimesso in copia alla associazioni datoriali e sindacali territoriali per l'attivazione della commissione prevista dall'ente bilaterale territoriale.

B) *Livello bilaterale territoriale*

Entro due giorni dalla data del ricevimento del verbale di mancato accordo in sede aziendale, i rappresentanti dell'Associazione datoriale convocano le competenti strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo applicato aziendalmente, presso l'ente bilaterale, per l'esame della questione che è causa della controversia collettiva.

Tale fase dovrà terminare entro due giorni successivi al primo incontro con la redazione di uno specifico verbale che, in caso di mancato accordo, sarà rimesso in copia al superiore livello nazionale.

C) *Livello nazionale*

Entro cinque giorni dalla data di ricevimento del verbale di mancato accordo in sede territoriale, l'Associazione datoriale convoca le competenti organizzazioni sindacali nazionali di categoria presso l'ente bilaterale, per l'esame della questione che è causa della controversia collettiva.

Tale fase è ultimata entro i sette giorni successivi al primo incontro, con la redazione di uno specifico verbale conclusivo dell'intera procedura.

Art. 3.

Al fine di garantire la continuità del servizio, l'attivazione della procedura sospende le iniziative delle parti eventualmente adottate. Analogamente, fino alla conclusione della presente procedura, i lavoratori iscritti non possono adire l'autorità giudiziaria sulla questione oggetto della controversia né da parte dei competenti livelli sindacali si possono proclamare agitazioni di qualsiasi tipo e da parte aziendale non viene data attuazione alle questioni oggetto della controversia medesima.

Art. 4.

Qualora il soggetto competente per livello a promuovere la convocazione non vi ottemperi rispettivamente nei termini di cui all'art. 2, lettera *a)*, lettera *b)*, lettera *c)*, la presente procedura è ultimata. Conseguentemente, a partire dal giorno seguente la scadenza del termine relativo, la disposizione di cui all'art. 3 cessa di trovare applicazione.

Art. 5.

I soggetti competenti per livello a svolgere l'esame della questione che è causa della controversia collettiva hanno comunque facoltà, in coerenza con il fine di cui all'art. 1, di prorogarne, per iscritto, di comune accordo, il relativo termine di durata.

Art. 6.

Ognuno dei soggetti competenti a svolgere l'esame della questione che è causa della controversia collettiva a livello territoriale ha altresì facoltà di non esperire il superiore livello, dandone comunicazione alle Organizzazioni nazionali datoriali e sindacali. In tal caso, la presente procedura è ultimata, e, conseguentemente, a partire dal giorno seguente la data di conclusione dell'esame della predetta questione, la disposizione di cui all'art. 3 cessa di trovare applicazione.

Art. 7.

Le parti si danno atto di aver adempiuto a quanto previsto dall'art. 2, secondo comma, della legge n. 146/1990 in merito alla definizione della procedura contrattuale di raffreddamento e di conciliazione delle controversie collettive, la quale deve essere osservata in ogni caso da tutte le parti interessate.

Art. 8.

Fatte salve le disposizioni degli accordi interconfederali relativi alle procedure di rinnovo del Contratto collettivo nazionale lavoro nei casi di controversia collettiva di competenza delle organizzazioni sindacali nazionali la procedura di raffreddamento e conciliazione, da seguire ai sensi dell'art. 2 comma 2 della legge n. 146/1990, è la seguente:

1) entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta di incontro formulata dalle organizzazioni sindacali nazionali, le associazioni nazionali datoriali convocano le relative segreterie per l'esame della questione che è causa della controversia collettiva;

2) questa fase si esaurisce entro i sette giorni successivi al primo incontro;

3) qualora le parti non convengano di prorogarne i termini di durata, la procedura è ultimata;

4) qualora il soggetto competente a promuovere la convocazione non vi ottemperi nei termini suddetti la presente procedura è da considerarsi ultimata;

5) per l'intera durata della procedura, resta fermo quanto previsto dal precedente art. 3.

Ai fini della proclamazione di una nuova azione di sciopero, nell'ambito della stessa vertenza e da parte del medesimo soggetto, il periodo entro il quale la procedura di raffreddamento e di conciliazione può non essere riattivata si intende fissato in novanta giorni dalla conclusione della precedente procedura, o dalla scadenza del termine entro il quale la medesima doveva essere portata a compimento.

04A04421

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI TERNI

DECRETO 18 dicembre 2003.

Iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative della società cooperativa sociale «Luniano S.r.l.», in Lugnano in Teverina.

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta dalla società cooperativa sociale «Luniano S.r.l.» con sede in Lugnano in Teverina loc. Parco degli Ulivi snc, costituita a rogito dal notaio dott. Fulvio Sbrolli in data 27 ottobre 2003, al fine di ottenere l'iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative - sezione duplice produzione e lavoro e cooperazione sociale;

Visti i documenti a corredo dell'istanza;

Viste le informazioni acquisite in atti;

Sentito il conforme parere favorevole espresso nella seduta del 16 dicembre 2003 dalla Commissione provinciale di vigilanza sulle cooperative;

Visto l'art. 1 della legge 2 aprile 1951, n. 302;

Decreta:

La società cooperativa sociale «Luniano S.r.l.», con sede in Lugnano in Teverina loc. Parco degli Ulivi snc, è iscritta nel registro prefettizio delle cooperative - sezione duplice produzione e lavoro e cooperazione sociale della provincia di Terni.

Terni, 18 dicembre 2003

p. *Il prefetto:* FRANCA

04A04456

DECRETO 5 marzo 2004.

Cancellazione dal registro prefettizio delle cooperative, sezione produzione e lavoro, della società cooperativa «C.O.P.E.L. a r.l.», in Terni.

IL PREFETTO

Visto il proprio decreto n. 4789/DIV. 3° in data 21 ottobre 1989, con il quale la società cooperativa «C.O.P.E.L. a r.l.», con sede in Terni, viale Turati n. 53, è stata iscritta nel registro prefettizio, sezione produzione e lavoro;

Visto il decreto 9 febbraio 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il quale la cooperativa viene posta in liquidazione coatta amministrativa;

Visto che il tribunale di Terni in data 18 dicembre 1997 ordina la cancellazione dal registro delle imprese, dopo il deposito presso la cancelleria del tribunale del bilancio finale di liquidazione;

Visti gli articoli 17 e 32 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, su conforme parere della Commissione provinciale di vigilanza sulle cooperative del 18 febbraio 2004;

Decreta:

La società cooperativa «C.O.P.E.L. a r.l.», con sede in Terni, via Turati n. 53, è cancellata dal registro prefettizio delle cooperative, sezione produzione e lavoro, per i motivi nella premessa citati.

Il presente decreto verrà affisso per dieci giorni consecutivi all'albo pretorio di questa prefettura e del comune di Terni e pubblicato nell'ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia.

Entro trenta giorni dalla data di notifica del presente decreto, la società interessata può ricorrere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Terni, 5 marzo 2004

p. *Il prefetto:* FRANCA

04A04458

DECRETO 8 marzo 2004.

Cancellazione dal registro prefettizio delle cooperative, sezione edilizia, della società cooperativa edilizia «Eco a r.l.», in Terni.

IL PREFETTO

Visto il proprio decreto n. 747 in data 16 marzo 1992, con il quale la società cooperativa «Eco a r.l.», con sede in Terni, delegazione Piediluco, viale Noceta, 5 è stata iscritta nel registro prefettizio, sezione edilizia;

Visto il decreto n. 12403/1° Sett. del 13 giugno 2003, con il quale la cooperativa è stata sospesa dal registro prefettizio per mesi due, per mancato invio dei bilanci dell'anno 2000;

Constatato che la cooperativa, nonostante il detto decreto non ha ottemperato all'invio dei bilanci richiesto;

Visti gli articoli 17 e 32 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Su conforme parere della Commissione provinciale di vigilanza sulle cooperative del 16 dicembre 2003;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Eco a r.l.», con sede in Terni, deleg. Piediluco, via Noceta n. 5 è cancellata dal registro prefettizio delle cooperative, sezione edilizia, per i motivi nella premessa citati.

Il presente decreto verrà affisso per dieci giorni consecutivi all'albo pretorio di questa prefettura e del comune di Terni e pubblicato nell'ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia, via Arenula, 70 - Roma.

Entro trenta giorni dalla data di notifica del presente decreto, la società interessata può ricorrere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Terni, 8 marzo 2004

p. *Il prefetto:* FRANCA

04A04455

DECRETO 10 marzo 2004.

Cancellazione dal registro prefettizio delle cooperative, sezione produzione e lavoro della società cooperativa «Analys Service A.S.C. società cooperativa a responsabilità limitata», in Terni.

IL PREFETTO

Visto il proprio decreto n. 5494/DIV. 3° in data 4 novembre 1989, con il quale la società cooperativa «Analys Service A.S.C. società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Terni, via Biblioteca n. 10, è stata iscritta nel registro prefettizio, sezione produzione e lavoro;

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci, con il quale la predeta società cooperativa viene sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Visto il bilancio finale di liquidazione;

Visti gli articoli 17 e 32 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Su conforme parere della Commissione provinciale di vigilanza sulle cooperative del 18 febbraio 2004;

Decreta:

La società cooperativa «Analys Service A.S.C. società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Terni, via Biblioteca n. 10 è cancellata dal registro prefettizio delle cooperative, sezione produzione e lavoro, per i motivi nella premessa citati.

Il presente decreto verrà affisso per dieci giorni consecutivi all'albo pretorio di questa prefettura e del comune di Terni e pubblicato nell'ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia.

Entro trenta giorni dalla data di notifica del presente decreto, la società interessata può ricorrere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Terni, 10 marzo 2004

p. *Il prefetto:* FRANCA

04A04454

DECRETO 10 marzo 2004.

Sospensione dal registro prefettizio della società cooperativa «Abiemme società cooperativa a r.l.», in Terni.

IL PREFETTO

Visto il proprio decreto n. 5203/DIV. 3° in data 27 dicembre 1995, con il quale la società cooperativa «Abiemme società cooperativa a r.l.», con sede in Corso Vecchio n. 106, è stata iscritta nel registro prefettizio, sezione produzione e lavoro;

Visto il verbale dell'assembea straordinaria dei soci in data 21 febbraio 1995, con il quale veniva deliberato lo scioglimento della cooperativa;

Visto che alla predetta cooperativa con prefettizia n. 17558/1° Sett. del 13 marzo 2001 è stato chiesto il bilancio finale di liquidazione;

Constatato che la cooperativa, non ha inviato il bilancio dell'anno 1995, la commissione provinciale delle cooperative nella seduta del 18 febbraio 2004, ha ritenuto opportuno sospenderla dal registro prefettizio per mesi due;

Visto che nonostante i solleciti del 10 settembre 2001 e 17 decembre 2001, la cooperativa non vi ha mai ottemperato;

Decreta:

Sono sospesi a carico della società cooperativa «Abiemme società cooperativa a r.l.», con sede in Terni, Corso Vecchio n. 106, gli effetti dell'iscrizione dal registro prefettizio per la durata di mesi due.

La cooperativa è affidata a produrre entro il medesimo termine le copie del bilancio finale di liquidazione, munite dell'attestazione del deposito dell'originale nella locale camera di commercio.

Terni, 10 marzo 2004

p. *Il prefetto:* FRANCA

04A04457

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dello Yemen sulla cooperazione nei campi della cultura, istruzione, scienza e tecnologia, firmato a Sana'a il 3 marzo 1998.

Il giorno 17 gennaio 2004 si sono perfezionate le procedure previste per l'entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dello Yemen sulla cooperazione nei campi della cultura, istruzione, scienza e tecnologia, firmato a Sana'a il 3 marzo 1998, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 23 aprile 2003, n. 94, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 2 maggio 2003.

In conformità all'art. 18, l'Accordo è entrato in vigore il giorno 18 marzo 2004.

04A04400

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/B.16743-XV.J(3391) del 24 marzo 2004, i manufatti esplosivi denominati:

stutata La Rosa 1 tremolante bianco (peso netto g 6459);

stutata La Rosa 1 tremolante giallo (peso netto g 6459);

stutata La Rosa 1 pioggia oro (peso netto g 6459);

stutata La Rosa 1 rosso (peso netto g 6459);

stutata La Rosa 1 verde (peso netto g 6459);

stutata La Rosa 1 turchese (peso netto g 6459);

stutata La Rosa 1 pioggia argento (peso netto g 6459);

stutata La Rosa 1 pioggia oro scoppiettante (peso netto g 6459);

stutata La Rosa 1 giallo (peso netto g 6459);

stutata La Rosa 1 blu (peso netto g 6459);

stutata La Rosa 1 bianco (peso netto g 6459);

stutata La Rosa 1 arancione (peso netto g 6459),

sono riconosciuti, su istanza del sig. La Rosa Lorenzo, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Ventimiglia di Sicilia (Palermo), contrada Traversa, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.7898-XV.J(3522) del 26 febbraio 2004, l'esplosivo denominato «HNS-IV (esanitrostilbene)» è riconosciuto, su istanza della S.E.I. - Società esplosivi industriali S.p.a., con sede in Ghedi (Brescia), ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella II categoria - gruppo «A» dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico. Detto esplosivo è destinato ad impieghi militari.

Con decreto ministeriale n. 557/B.10344-XV.J(3624) del 26 febbraio 2004, il manufatto esplosivo denominato «spoletta M9302 completa di booster pellet» è riconosciuto, su istanza della Simmel Difesa S.p.a., con stabilimento in Colleferro (Roma), ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella II categoria - gruppo «B» dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico. Il manufatto esplosivo denominato «spoletta M9302 priva di booster pellet», su istanza della medesima società, è riconosciuto e classificato nella V categoria - gruppo «B». Tali prodotti sono destinati ad impieghi militari.

Con decreto ministeriale n. 557/B.19644-XV.J(3243) del 24 marzo 2004, il manufatto esplosivo denominato «Colpo 90 Paolelli» (peso netto g 783) è riconosciuto, su istanza della sig.ra Mattei Lorenza, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B. 10408-XV.J(2929) del 24 marzo 2004, il manufatto esplosivo denominato «Calamita 18» (peso netto g 1700) è riconosciuto, su istanza del sig. Calamita Benedetto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.22444-XV.J(3440) del 24 marzo 2004, i manufatti esplosivi denominati:

stutata La Rosa tremolante bianco (peso netto g 4900);

stutata La Rosa pioggia oro (peso netto g 4900);

stutata La Rosa rosso (peso netto g 4900);

stutata La Rosa tremolante giallo (peso netto g 4900);

stutata La Rosa turchese (peso netto g 4900);

stutata La Rosa verde (peso netto g 4900);

stutata La Rosa pioggia argento (peso netto g 4900);

stutata La Rosa giallo (peso netto g 4900);

stutata La Rosa blu (peso netto g 4900);

stutata La Rosa bianco (peso netto g 4900);

stutata La Rosa arancione (peso netto g 4900);

stutata La Rosa pioggia oro scoppiettante (peso netto g 4900),

sono riconosciuti, su istanza del sig. La Rosa Lorenzo, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Ventimiglia di Sicilia (Palermo), contrada Traversa, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.10207-XV.J(3352) del 24 marzo 2004, il manufatto esplosivo denominato «Granata a cacciata e colpo C 8 1/2 Giangiordano» (peso netto g 415) è riconosciuto, su istanza del sig. Giangiordano Camillo, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Palena (Chieti), località San Cataldo, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.10214-XV.J(3359) del 24 marzo 2004, il manufatto esplosivo denominato «Colpo C70 Giangiordano» (peso netto g 245) è riconosciuto, su istanza del sig. Giangiordano Camillo, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Palena (Chieti), località San Cataldo, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.8135-XV.J(3615) del 24 marzo 2004, il manufatto esplosivo denominato «Pyro PG 25 calibro 75 di colore verde» (peso netto g 417,5) è riconosciuto, su istanza del sig. Parente Giuseppe, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.8134-XV.J(3614) del 24 marzo 2004, il manufatto esplosivo denominato «Pyro PG 25 calibro 75 di colore giallo» (peso netto g 417,5) è riconosciuto, su istanza del sig. Parente Giuseppe, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.8136-XV.J(3616) del 24 marzo 2004, il manufatto esplosivo denominato «Pyro PG 25 calibro 75 di colore rosso» (peso netto g 417,5) è riconosciuto, su istanza del sig. Parente Giuseppe, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.10205-XV.J(3350) del 24 marzo 2004, il manufatto esplosivo denominato «Granata a cacciata C 8 1/2 Giangiordano» (peso netto g 470) è riconosciuto, su istanza del sig. Giangiordano Camillo, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Palena (Chieti), località San Cataldo, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.10204-XV.J(3349) del 24 marzo 2004, il manufatto esplosivo denominato «Cacciatella C 8 Giargiordano» (peso netto g 270) è riconosciuto, su istanza del sig. Giangiordano Camillo, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Palena (Chieti), località San Cataldo, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

04A04396

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 26 aprile 2004

Dollaro USA	1,1851
Yen giapponese	128,93
Corona danese	7,4407
Lira Sterlina	0,66365
Corona svedese	9,1083
Franco svizzero	1,5566
Corona islandese	87,30
Corona norvegese	8,2415
Lev bulgaro	1,9463
Lira cipriota	0,58650
Corona ceca	32,360
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	249,85
Litas lituano	3,4527
Lat lettone	0,6470
Lira maltese	0,4245
Zloty polacco	4,7688
Leu romeno	40360
Tallero sloveno	238,4000
Corona slovacca	40,045
Lira turca	1631428
Dollaro australiano	1,6144
Dollaro canadese	1,6043
Dollaro di Hong Kong	9,2424
Dollaro neozelandese	1,8825
Dollaro di Singapore	2,0119
Won sudcoreano	1368,85
Rand sudafricano	7,9935

Cambi del giorno 27 aprile 2004

Dollaro USA	1,1887
Yen giapponese	130,47
Corona danese	7,4406
Lira Sterlina	0,66380
Corona svedese	9,1142
Franco svizzero	1,5488
Corona islandese	87,32
Corona norvegese	8,2270
Lev bulgaro	1,9465
Lira cipriota	0,58650
Corona ceca	32,458
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	250,40
Litas lituano	3,4529
Lat lettone	0,6488
Lira maltese	0,4246
Zloty polacco	4,7755
Leu romeno	40502
Tallero sloveno	238,4200
Corona slovacca	39,975
Lira turca	1684951
Dollaro australiano	1,6212
Dollaro canadese	1,6066
Dollaro di Hong Kong	9,2715
Dollaro neozelandese	1,8929
Dollaro di Singapore	2,0175
Won sudcoreano	1369,44
Rand sudafricano	7,9410

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A04595 - 04A04596

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bromazepam Doppel»

Estratto decreto A.I.C. n. 148 del 25 marzo 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: BROMAZEPAM DOPPEL nelle forme e confezioni: «1,5 mg compresse» 20 compresse, «3 mg compresse» 20 compresse, «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml.

Titolare A.I.C.: Doppel farmaceutici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Piacenza, Stradone Farnese, 118, c.a.p. 29100, Italia, codice fiscale 07188610153.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

Confezione: «1,5 mg compresse» 20 compresse.

A.I.C. n. 036033013 (in base 10) 12CNHP (in base 32).

Classe: «C».

Forma farmaceutica: compresse.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore e controllore finale: Doppel Farmaceutici S.r.l., Stradone Farnese, 118, Piacenza.

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: bromazepam mg 1,5;

eccipienti: cellulosa microgranulare 132,5 mg, lattosio 118,5 mg, talco F.U. 2 mg, magnesio stearato 0,5 mg.

Confezione: «3 mg compresse» 20 compresse.

A.I.C. n. 036033025 (in base 10) 12CNJ1 (in base 32).

Classe: «C».

Forma farmaceutica: compresse.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore e controllore finale: Doppel Farmaceutici S.r.l., Stradone Farnese, 118, Piacenza.

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: bromazepam mg 3;

eccipienti: cellulosa microgranulare 133,3 mg, lattosio 115,5 mg, talco F.U. 2 mg, magnesio stearato 0,5 mg, E 172 0,7 mg.

Confezione: «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml.

A.I.C. n. 036033037 (in base 10) 12CNJF (in base 32);

Classe: «C».

Forma farmaceutica: gocce orali, soluzione.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore e controllore finale: Doppel Farmaceutici S.r.l., Stradone Farnese, 118, Piacenza.

Composizione: un ml di soluzione contiene:

principio attivo: bromazepam: mg 2,5;

eccipienti: saccarina 3,77 mg, disodio edetato (sequestrene Na2) 0,10 mg, aromi misti di frutta 30 mg, acqua depurata 50 mg, glicole propilenico q.b. a 1 ml.

Indicazioni terapeutiche:

disturbi emotivi. Stati di tensione e di ansia, senso di insicurezza e paure immotivate anche accompagnate da manifestazioni depressive, nervosismo, agitazione, difficoltà di contatto ed insonnia.

disturbi psicosomatici e funzionali dell'apparato cardiovascolare e respiratorio, dell'apparato gostrointestinale, dell'apparato genito-urinario, cefalea da tensione. Reazioni emotive ad una malattia organica cronica.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A04436

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Becloneb»

Estratto decreto A.I.C. n. 172 del 2 aprile 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: BECLONEB, anche nella forma e confezione: «0,8 mg/2 ml sospensione da nebulizzare» 20 contenitori monodose da 2 ml.

Titolare A.I.C.: Master Pharma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Parma, via Giacomo Chiesi, c.a.p. 43100, Italia, codice fiscale 00959190349.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

Confezione: «0,8 mg/2 ml sospensione da nebulizzare» 20 contenitori monodose da 2 ml.

A.I.C. n. 034082026 (in base 10) 10J37B (in base 32).

Classe: «C».

Forma farmaceutica: sospensione da nebulizzare.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore e controllore finale:

Chiesi Farmaceutici S.p.a., stabilimento sito in Parma (Italia), via S. Leonardo, 96 (produzione, confezionamento e controllo).

Composizione: 100 ml di sospensione contengono:

principio attivo: beclometasone dipropionato 40 mg;

eccipienti: polisorbato 20; sorbitan monolaurato; sodio cloruro; acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: controllo dell'evoluzione della malattia asmatica e delle condizioni di broncostenosi. Riniti allergiche e vasomotorie, affezioni infiammatorie ed allergiche delle cavità nasali e del tratto rino-faringeo.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A04437

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Erreflog»

Estratto decreto A.I.C. n. 173 del 2 aprile 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: ERREFLOG, nelle forme e confezioni: «0,1% collutorio» flacone 200 ml, «3% gel» tubo 50 g.

Titolare A.I.C.: Errekappa Euroterapici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Ciro Menotti, 1/A, c.a.p. 20129, Italia, codice fiscale 09674060158.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

Confezione: «0,1% collutorio» flacone 200 ml - A.I.C. n. 035364013 (in base 10) 11R75F (in base 32).

Classe: «C».

Forma farmaceutica: collutorio.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore e controllore finale: Francia Farmaceutici industria farmaco biologica, stabilimento sito in Italia, via dei Pestagalli, 7 - Milano (tutte le fasi).

Composizione: 100 ml di collutorio contengono:

principio attivo: nimesulide 0,1 g;

eccipienti: etanolo 96% 10 g; sodio bicarbonato 2,1 g; sodio benzoato 0,5 g; potassio acesulfame 0,3 g; poloxamer 0,2 g; disodio edetato 0,025 g; metiltioninio cloruro 0,001 g; sodio idrossido 0,1 g; aroma dentifricio 0,1 g; acqua depurata quanto basta a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico degli stati irritativo-infiammatori, anche associati a dolore, del cavo orofaringeo (ad es. gengiviti, stomatiti, faringiti), anche in conseguenza di terapia dentaria conservativa o estrattiva.

Confezione: «3% gel» tubo 50 g.

A.I.C. n. 035364025 (in base 10) 11R75T (in base 32).

Classe: «C».

Forma farmaceutica: Gel.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore e controllore finale: Francia Farmaceutici industria farmaco biologica, stabilimento sito in Italia, via dei Pestagalli, 7 - Milano (tutte le fasi).

Composizione: 100 g di gel contengono:

principio attivo: nimesulide 3 g.

eccipienti: acido lattico 2 g; etanolo 96% 4 g; glicerolo 5 g; perfluoropolimetilisopropiletere 3 g; poliacrilamide copolimero 4 g; lecitina 2 g; metile paraidrossibenzoato 0,15 g; propile paraidrossibenzoato 0,05 g; acqua depurata quanto basta a 100 g.

Indicazioni terapeutiche: trattamento locale di stati dolorosi e flogistici quali: distorsioni, stiramenti, borsiti, tendiniti e lombalgie.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A04438

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Flurbiprofene Ipso Pharma»

Estratto decreto A.I.C. n. 174 del 2 aprile 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: FLURBIPROFENE IPSO PHARMA nelle forme e confezioni: «25 mg/10 ml collutorio» flacone 160 ml, «25 mg/10 ml collutorio» 16 contenitori monodose 10 ml.

Titolare A.I.C.: Ipso Pharma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Episcopia - Potenza, via San Rocco, 6, c.a.p. 85033, Italia, codice fiscale 01256840768.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

Confezione: «25 mg/10 ml collutorio» flacone 160 ml - A.I.C. n. 035762018 (in base 10) 123CV2 (in base 32).

Classe: «C».

Forma farmaceutica: collutorio.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione» (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore e controllore finale:

Doppel Farmaceutici S.r.l., stabilimento sito in Rozzano (Milano), via Volturno, 48 (produzione, controllo e confezionamento); Doppel Farmaceutici S.r.l., stabilimento sito in Piacenza, Stradone Farnese, 118 (produzione, controllo e confezionamento).

Composizione: 100 ml di collutorio contengono:

Principio attivo: Flurbiprofene 0,250 g.

Eccipienti: Glicerolo 10,0 g, etanolo 96% 9,60 g, sorbitolo liquido non cristallizzabile 7,0 g, olio di ricino idrogenato-40 poliossietilenato 2,40 g, sodio idrossido 0,086 g, saccarina sodico 0,15 g, metile paraidrossibenzoato 0,10 g, propile paraidrossibenzoato 0,02 g, aroma menta 0,60 g, blu patent V (E 131) 0,0006 g, acido citrico anidro 0,0961, acqua depurata q.b. a 100 ml.

Confezione: «25 mg/10 ml collutorio» 16 contenitori monodose 10 ml.

A.I.C. n. 035762020 (in base 10) 123CV4 (in base 32).

Classe: «C».

Forma farmaceutica: Collutorio.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione» (art. 3 decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore e controllore finale:

Doppel farmaceutici S.r.l. stabilimento sito in Rozzano (MI), via Volturno 48 (produzione - controllo e confezionamento); Doppel farmaceutici S.r.l. stabilimento sito in Piacenza, stradone Farnese, 118 (produzione - controllo e confezionamento).

Composizione: 100 ml di collutorio contengono:

principio attivo: Flurbiprofene 0,250 g;

eccipienti: Glicerolo 10,0 g, etanolo 96% 9,60 g, sorbitolo liquido non cristallizzabile 7,0 g, olio di ricino idrogenato-40 poliossietilenato 2,40 g, sodio idrossido 0,086 g, saccarina sodica 0,15 g, metile paraidrossibenzoato 0,10 g, propile paraidrossibenzoato 0,02 g, aroma menta 0,60 g, blu patent V (E 131) 0,0006 g, acido citrico anidro 0,0961, acqua depurata q.b. a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: Flurbiprofene Ipso-Pharma collutorio si usa nel trattamento sintomatico di stati irritativo-infiammatori anche associati a dolore del cavo orofaringeo (ad es. gengiviti, stomatiti, faringiti), anche in conseguenza di terapia dentaria conservativa o estrattiva.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A04439

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Flurbiprofene I.G.»

Estratto decreto A.I.C. n. 175 del 2 aprile 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: FLURBIPROFENE I.G. nelle forme e confezioni: «25 mg/ 10 ml collutorio» flacone 160 ml, «25 mg/10 ml collutorio» 16 monodose da 10 ml.

Titolare A.I.C.: I.G. Farmaceutici di Irianni Giuseppe, con sede legale e domicilio fiscale in Episcopia - Potenza, via S. Rocco, 6, cap. 85033, Italia, codice fiscale n. RNNGPP56A04D414M.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione: «25 mg/10 ml collutorio» flacone 160 ml - A.I.C. n. 035760014 (in base 10) 1239WG (in base 32).

Classe: «C».

Forma farmaceutica: collutorio.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione» (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore e controllore finale: Doppel farmaceutici S.r.l. stabilimento sito in Rozzano (Milano), via Volturno n. 48 (produzione - Controllo e confezionamento); Doppel farmaceutici S.r.l. stabilimento sito in Piacenza, Stradone Farnese, 118 (produzione - controllo e confezionamento).

Composizione: 100 ml di collutorio contengono.

Principio attivo: Flurbiprofene 0,250 g;

Eccipienti: glicerolo 10,0 g, etanolo 96% 9,60 g, sorbitolo liquido non cristallizzabile 7,0 g, olio di ricino idrogenato-40 poliossietilenato 2,40 g, sodio idrossido 0,086 g, saccarina sodica 0,15 g, metile paraidrossibenzoato 0,10 g, propile paraidrossibenzoato 0,02 g, aroma menta 0,60 g, blu patent V (E 131) 0,0006 g, acido citrico anidro 0,0961, acqua depurata q.b. a 100 ml.

Confezione: «25 mg/ 10 ml collutorio» 16 monodose da 10 ml - A.I.C. n. 035760026 (in base 10) 1239WU (in base 32).

Classe: «C».

Forma farmaceutica: collutorio.

Validita prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione» (art. 3 decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore e controllore finale: Doppel farmaceutici S.r.l. stabilimento sito in Rozzano (Milano), via Volturno n. 48 (produzione - controllo e confezionamento) Doppel farmaceutici S.r.l. stabilimento sito in Piacenza, stradone Farnese, 118 (produzione - controllo e confezionamento).

Composizione: 100 ml di collutorio contengono.

Principio attivo: Flurbiprofene 0,250 g;

Eccipienti: Glicerolo 10,0 g, etanolo 96% 9,60 g, sorbitolo liquido non cristallizzabile 7,0 g, olio di ricino idrogenato-40 poliossietilenato 2,40 g, sodio idrossido 0,086 g, saccarina sodica 0,15 g, metile paraidrossibenzoato 0,10 g, propile paraidrossibenzoato 0,02 g, aroma menta 0,60 g, blu patent V (E 131) 0,0006 g, acido citrico anidro 0,0961, acqua depurata q.b. a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: FLURBIPROFENE I.G. collutorio si usa nel trattamento sintomatico di stati irritativo-infiammatori anche associati a dolore del cavo orofaringeo (ad es. gengiviti, stomatiti, faringiti), anche in conseguenza di terapia dentaria conservativa o estrattiva.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A04440

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lorazepam Doppel»

Estratto decreto A.I.C. n. 176 del 2 aprile 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: LORAZEPAM DOPPEL nelle forme e confezioni: «1 mg compresse rivestite con film» 20 compresse e «2,5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Doppel farmaceutici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Piacenza, stradone Farnese n. 118, cap. 29100, codice fiscale n. 07188610153.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

Confezione: «1 mg compresse rivestite con film» 20 compresse - A.I.C. n. 036032011 (in base 10) 12CMJC (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Doppel farmaceutici stabilimento sito in Piacenza, stradone Farnese n. 118 (produzione - controllo e confezionamento).

Composizione: ogni compressa divisibile contiene.

Principio attivo: Lorazepam 1 mg.

Eccipienti: lattosio monoidrato 67,65 mg; cellulosa microcristallina 30 mg; polacrilin potassio 1 mg; Magnesio stearato 0,35 mg; Film di rivestimento: ipromellosa 0,3 mg; macrogol 6000 0,02 mg; titanio diossido 0,07 mg; talco 0,025 mg.

Confezione: «2,5 mg compresse rivestite con film «20 compresse - A.I.C. n. 036032023 (in base 10) 12CMJR (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione

Produttore: Doppel farmaceutici stabilimento sito in Piacenza, Stradone Farnese n. 118 (produzione - controllo e confezionamento).

Composizione: ogni compressa divisibile contiene:

Principio attivo: Lorazepam 2,5 mg;

Eccipienti: Lattosio 134,8 mg; cellulosa microcristallina 60 mg; polacrilin potassio 2 mg; magnesio stearato 0,7 mg; film di rivestimento: ipromellosa 0,48 mg; macrogol 6000 0,11 mg; titanio diossido 0,04 mg; talco 0,025 mg.

Indicazioni terapeutiche: disturbi d'ansia. Insonnia.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A04441

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Antalor»

Estratto decreto A.I.C. n. 177 del 2 aprile 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: ANTALOR nelle forme e confezioni: «0,1 % collutorio» flacone 200 ml, «3% gel» Tubo 50 g.

Titolare A.I.C.: D.N.P. Dietetic nutritional products S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Francesco Petrarca, 22, cap. 20123, Italia, codice fiscale n. 11827030153.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione: «0,1 % collutorio» flacone 200 ml - A.I.C. n. 035468014 (in base 10) 11URG (in base 32).

Classe: «C»

Forma farmaceutica: collutorio.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

Produttore e controllore finale: Francia farmaceutici industria farmaco biologica stabilimento sito in Italia, via dei Pestagalli n. 7 - Milano (tutte le fasi).

Composizione: 100 ml di collutorio contengono:

principio attivo: Nimesulide 0,1 g;

eccipienti: Etanolo 96% 10 g; sodio bicarbonato 2,1 g; sodio benzoato 0,5 g; potassio acesulfame 0,3 g; poloxamer 0,2 g; disodio edetato 0,025 g; Metiltioninio cloruro 0,001 g; sodio ibrossido 0,1 g; aroma dentifricio 0,1 g; acqua depurata quanto basta a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico degli stati irritativo-infiammatori, anche associati a dolore, del cavo orofaringeo (ad es. gengiviti, stomatiti, faringiti), anche in conseguenza di terapia dentaria conservativa o estrattiva.

Confezione: «3 % Gel» tubo 50 g. - A.I.C. n. 035468026 (in base 10) 11UDRU (in base 32).

Classe: «C».

Forma farmaceutica: Gel.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore e controllore finale: Francia farmaceutici industria farmaco biologica stabilimento sito in Italia, via dei Pestagalli n. 7 - Milano (tutte le fasi).

Composizione: 100 g di gel contengono:

principio attivo: Nimesulide 3 g;

eccipienti: acido lattico 2 g; etanolo 96% 4 g; glicerolo 5 g; perfluoropolimetilisopropiletere 3 g; poliacrilamide copolimero 4 g; lecitina 2 g; metile paraidrossibenzoato 0,15 g; propile paraidrossibenzoato 0,05 g; acqua depurata quanto basta a 100 g.

Indicazioni terapeutiche: trattamento locale di stati dolorosi e flogistici quali: distorsioni, stiramenti, borsiti, tendiniti e lombalgie.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A04442

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Flurbiprofene FG»

Estratto decreto AIC n. 182 del 2 aprile 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: FLURBIPROFENE FG, nelle forme e confezioni: «25 mg/10 ml collutorio» flacone 160 ml, «25 mg/10 ml colluttorio» 16 contenitori monodose 10 ml.

Titolare A.I.C.: FG s.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Episcopia - Potenza, via San Rocco, 6, cap 85033, Italia, codice fiscale n. 01444240764.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «25 mg/10 ml collutorio» flacone 160 ml;

A.I.C. n. 035761016 (in base 10), 123BVS (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: collutorio;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione» (art. 3 d.leg.vo n. 539/1992).

Produttore e controllore finale: Doppel Farmaceutici S.r.l. stabilimento sito in Rozzano (Milano), via Volturno 48 (produzione - controllo e confezionamento); Doppel Farmaceutici S.r.l. stabilimento sito in Piacenza, Stradone Farnese, 118 (produzione - controllo e confezionamento).

Composizione: 100 ml di collutorio contengono:

principio attivo: flurbiprofene 0,250 g;

eccipienti: glicerolo 10,0 g, etanolo 96% 9,60 g, sorbitolo liquido non cristallizzabile 7,0 g, olio di ricino idrogenato-40 poliossietilenato 2,40 g, sodio idrossido 0,086 g, saccarina sodica 0,15 g, metile paraidrossibenzoato 0,10 g, propile paraidrossibenzoato 0,02 g, aroma menta 0,60 g, blu patent V (E 131) 0,0006 g, acido citrico anidro 0,0961, acqua depurata q.b. a 100 ml;

confezione: «25 mg/10 ml collutorio» 16 contenitori monodose 10 ml;

A.I.C. n. 035761028 (in base 10), 123BW4 (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: collutorio;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione» (art. 3 d.leg.vo n. 539/1992).

Produttore e controllore finale: Doppel Farmaceutici S.r.l. stabilimento sito in Rozzano (Milano), via Volturno 48 (produzione - controllo e confezionamento); Doppel Farmaceutici S.r.l. stabilimento sito in Piacenza, Stradone Farnese, 118 (produzione - controllo e confezionamento).

Composizione: 100 ml di collutorio contengono:

principio attivo: flurbiprofene 0,250 g;

eccipienti: glicerolo 10,0 g, etanolo 96% 9,60 g, sorbitolo liquido non cristallizzabile 7,0 g, olio di ricino idrogenato-40 poliossietilenato 2,40 g, sodio idrossido 0,086 g, saccarina sodica 0,15 g, metile paraidrossibenzoato 0,10 g, propile paraidrossibenzoato 0,02 g, aroma menta 0,60 g, blu patent V (E 131) 0,0006 g, acido citrico anidro 0,0961, acqua depurata q.b. a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: Flurbiprofene FG collutorio si usa nel trattamento sintomatico di stati irritativo-infiammatori anche associati a dolore del cavo orofaringeo (ad es. gengiviti, stomatiti, faringiti), anche in conseguenza di terapia dentaria conservativa o estrattiva.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A04446

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zinadiur»

Estratto decreto A.I.C. n. 179 del 2 aprile 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: ZINADIUR anche nelle forme e confezioni: «10 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Errekappa euroterapici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Ciro Menotti, 1/A, cap. 20129, Italia, codice fiscale n. 09674060158.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione: «10 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film «28 compresse - A.I.C. n. 028193047 (in base 10) 0UWD8R (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: quattro anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Famar Italia S.p.a., via Zambeletti n. 25 - 20021 Baranzate di Bollate - Milano (Italia); Cosmo S.p.a, via C.Colombo n. 1 - 20020 Lainate, Milano (Italia).

Composizione: 1 compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: Benazepril clondrato 10 mg, Idroclorotiazide 12,5 mg;

eccipienti: olio di ricino idrogenato 6 mg, lattosio 200,5 mg, polivinilpirrolidone 10 mg, metilidrossipropilceilulosa 6,67 mg, polietilenglicole 8000 0,67 mg, talco 2,66 mg, titanio biossido 0,98 mg, ferro ossido rosso 0,02 mg.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'ipertensione arteriosa.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A04444

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bromazepam»

Estratto decreto G n. 181 del 2 aprile 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale generico BROMAZEPAM, nelle forme e confezioni: «1,5 mg compresse» 20 compresse, «3 mg compresse» 20 compresse, «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml.

Titolare A.I.C.: ABC Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Torino, corso Vittorio Emanuele II, 72, c.a.p. 10121, Italia, codice fiscale n. 08028050014.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «1,5 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 035954015/g (in base 10), 1297BZ (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: compressa;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 d.leg.vo n. 539/1992).

Produttore e controllore finale: Doppel Farmaceutici, stabilimento sito in Piacenza, Stradone Farnese 118 (produzione, confezionamento, controlli).

Composizione: una compresa da 1,5 mg contiene:

principio attivo: bromazepam 1,5 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato 118,5 mg; cellulosa microcristallina 132,5 mg; magnesio stearato 0,5 mg; talco 2 mg.

confezione: «3 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. n. 035954027/g (in base 10), 1297CC (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: compressa;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 d.leg.vo n. 539/1992).

Produttore e controllore finale: Doppel Farmaceutici stabilimento sito in Piacenza, Stradone Farnese 118 (produzione, confezionamento, controlli).

Composizione: una compressa da 3 mg contiene:

principio attivo: bromazepam 3 mg;

eccipienti: lattosio monoibrato 115,5 mg; cellulosa microcristallina 133,3 mg; magnesio stearato 0,5 mg; talco 2 mg; ossido di ferro rosso (E172) 0,7 mg.

Confezione: «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml;

A.I.C. n. 035954039/g (in base 10), 1297CR (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: gocce orali, soluzione;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 d.leg.vo n. 539/1992).

Produttore e controllore finale: Doppel Farmaceutici stabilimento sito in Piacenza, Stradone Farnese 118 (produzione, confezionamento, controlli).

Composizione: un ml di soluzione contiene:

principio attivo: bromazepam 2,5 mg;

eccipienti: saccarina sodica 3,77 mg; edetato disodico 0,1 mg; aroma frutti misti 30 mg; acqua depurata 50 mg; glicole propilenico q. B 1 ml.

Indicazioni terapeutiche: disturbi emotivi. Stati di tensione e di ansia, senso di insicurezza e paure immotivate anche accompagnate da manifestazioni depressive, nervosismo, agitazione, difficoltà di contatto ed insonnia. Disturbi psicosomatici e funzionali dell'apparato cardiovascolare e respiratorio, dell'apparato gastro-intestinale, dell'apparato genito-urinario, cefalea da tensione. Reazioni emotive ad una malattia organica cronica.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A04445

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zaditen»

Estratto provvedimento UPC/II/1526 del 26 marzo 2004

Specialità medicinale: ZADITEN.

Confezioni:

A.I.C. n. 024574055/M - «0,025%» 5 pipette monodose da 0,4 ml in blister pvc/al;

A.I.C. n. 024574067/M - «0,025%» 20 pipette monodose da 0,4 ml in blister pvc/al;

A.I.C. n. 024574079/M - «0,025%» 30 pipette monodose da 0,4 ml in blister pvc/al;

A.I.C. n. 024574081/M - «0,025%» 50 pipette monodose da 0,4 ml in blister pvc/al;

A.I.C. n. 024574093/M - «0,025%» 60 pipette monodose da 0,4 ml in blister pvc/al;

A.I.C. n. 024574105/M - «0,025%» 1 flacone da 5 ml collirio, soluzione.

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a..

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0225/001-002/W004.

Tipo di modifica: estensione delle indicazioni terapeutiche.

Modifica apportata: Estensione delle indicazioni terapeutiche nei bambini a partire dai 3 anni di età.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A04435

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bentifen»

Estratto provvedimento UPC/II n. 1527 del 26 marzo 2004

Specialità medicinale: BENTIFEN.

Confezioni:

A.I.C. n. 035591015/M - 0,025% 5 pipette monodose da 0,4 ml in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 035591027/M - 0,025% 20 pipette monodose da 0,4 ml in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 035591039/M - 0,025% 30 pipette monodose da 0,4 ml in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 035591041/M - 0,025% 50 pipette monodose da 0,4 ml in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 035591054/M - 0,025% 60 pipette monodose da 0,4 ml in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 035591066/M - 0,025% 1 flacone da 5 ml collirio soluzione.

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0226/001-002/W006.

Tipo di modifica: estensione delle indicazioni terapeutiche.

Modifica apportata: estensione delle indicazioni terapeutiche nei bambini a partire dai 3 anni di età.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A04434

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Endoxan Baxter»

Estratto decreto A.I.C. n. 178 del 2 aprile 2004

È autorizzata la modifica del condizionamento primario del medicinale: ENDOXAN BAXTER consistente nella sostituzione delle attuali confezioni:

da «200 mg polvere per soluzione iniettabile»10 flaconi» (codice A.I.C. n. 015628023);

a « 200 mg polvere per soluzione iniettabile» 10 flaconi vetro tipo III 200 mg» (codice A.I.C. n. 015628062);

da «500 mg polvere per soluzione iniettabile» 1 flacone» (codice A.I.C. n. 015628035);

a « 500 mg polvere per soluzione iniettabile» 1 flacone vetro tipo III 500 mg» (codice A.I.C. n. 015628074).

da «1 g polvere per soluzione iniettabile» 1 flacone» (codice A.I.C. n. 015628047) a «1 g polvere per soluzione iniettabile» 1 flacone vetro tipo III 1 g» (codice A.I.C. n. 015628086).

Titolare A.I.C.: Baxter oncology GMBH, con sede legale e domicilio fiscale in Frankfurt, Daimlestrasse, 40, cap 60314, Germania (De).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione: «200 mg polvere per soluzione iniettabile» 10 flaconi vetro tipo III - 200 mg - A.I.C. n. 015628062 (in base 10) 0GWXSY (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per soluzione iniettabile.

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione

Produttore: Baxter oncology GMBH stabilimento sito in Halle Kunsebeck (Germania), Kantstrasse n. 2 (produzione, controllo e confezionamento).

Composizione: 1 flaconcino di vetro tipo III.

Principio attivo: ciclofosfamide monoidrato 213,8 mg.

Eccipiente: nessuno.

Confezione: «500 mg polvere per soluzione iniettabile»1 flacone vetro tipo III - 500 mg - A.I.C. n. 015628074 (in base 10) 0GWXTB (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per soluzione iniettabile.

Classe: resta confermata la classe *a* per uso ospedaliero H).

Prezzo: invariato.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e Case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Baxter oncology GMBH stabilimento sito in Halle Kunsebeck (Germania), Kantstrasse n. 2 (produzione, controllo e confezionamento).

Composizione: 1 flaconcino di vetro tipo III.

Principio attivo: Ciclofosfamide monoidrato 534,5 mg.

Eccipiente: nessuno.

Confezione: «1 g polvere per soluzione iniettabile»1 flacone vetro tipo III 1 g - A.I.C. n. 015628086 (in base 10) 0GWXTQ (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per soluzione iniettabile.

Classe: resta confermata la Classe *a* per uso ospedaliero *H)*

Prezzo: invariato.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Baxter oncology GMBH stabilimento sito in Halle kunsebeck (Germania), Kantstrasse 2 (produzione, controllo e confezionamento).

Composizione: 1 flaconcino di vetro tipo III.

Principio attivo: ciclofosfamide monoidrato 1069 mg.

Eccipiente: nessuno.

Indicazioni terapeutiche: trattamento citostatico.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di codice 015628023, 015628035, 015628047 possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A04443

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Influpozzi Adiuvato».

Estratto provvedimento AIC n. 411 del 2 aprile 2004

Medicinale: INFLUPOZZI ADIUVATO.

Titolare AIC: Istituto vaccinogeno Pozzi s.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Siena, via del Petriccio, 27, codice fiscale n. 00310250527.

Variazione AIC: sostituzione di un produttore responsabile del rilascio dei lotti (escluso il controllo dei lotti).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: sostituzione di un produttore responsabile del rilascio dei lotti (escluso il controllo dei lotti): da Chiron s.r.l., via Fiorentina, 1, Siena a Chiron s.r.l., Bellaria, Rosia, Sociville (Siena).

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 034377010 - «0,5 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare «1 siringa preriempita 0,5 ml;

A.I.C. n. 034377022 - «sospensione iniettabile» 10 siringhe preriempite 0,5 ml (sospesa).

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione A.I.C. n. 034337022 - «sospensione iniettabile» 10 siringhe preriempite 0,5 ml, sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

Estratto provvedimento AIC n. 414 del 2 aprile 2004

Medicinale: INFLUPOZZI ADIUVATO.

Titolare AIC: Istituto Vaccinogeno Pozzi s.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Siena, via del Petriccio, 27, codice fiscale n. 00310250527.

Variazione AIC: modifica del nome del produttore del prodotto medicinale finito.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

Modifica del nome del produttore del prodotto medicinale finito: da Chiron Behring GmbH & CO., Emil-Von-Behring-Str. 76, D-35041 Marburg a Chiron Behring GmbH & CO. KG, Emil-Von-Behring-Str. 76, D-35041 Marburg.

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 034377010 - «0,5 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 siringa preriempita 0,5 ml;

A.I.C. 034377022 - «sospensione iniettabile» 10 siringhe preriempite 0,5 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A04398-04A04399

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cardicor»

Estratto di variazione AIC/UPC n. 2518 del 19 aprile 2004

Specialità medicinale: CARDICOR.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialià medicinale fino ad ora registrata a nome della società Bracco Imaging S.p.a., con sede in via Egidio Folli, 50, Milano, con codice fiscale n. 07785990156.

Confezioni:

A.I.C. n. 034954014/M - 20 compresse in blister PVC/AL da 1,25 mg;

A.I.C. n. 034954026/M - 28 compresse in blister PVC/AL da 1,25 mg;

A.I.C. n. 034954038/M - 30 compresse in blister PVC/AL da 1,25 mg;

A.I.C. n. 034954040/M - 50 compresse in blister PVC/AL da 1,25 mg;

A.I.C. n. 034954053/M - 56 compresse in blister PVC/AL da 1,25 mg;

A.I.C. n. 034954065/M - 60 compresse in blister PVC/AL da 1,25 mg;

A.I.C. n. 034954077/M - 90 compresse in blister PVC/AL da 1,25 mg;

A.I.C. n. 034954089/M - 100 compresse in blister PVC/AL da 1,25 mg;

A.I.C. n. 034954091/M - 20 compresse in blister PVC/AL da 2,5 mg;

A.I.C. n. 034954103/M - 28 compresse in blister PVC/AL da 2,5 mg;

A.I.C. n. 034954115/M - 30 compresse in blister PVC/AL da 2,5 mg;

A.I.C. n. 034954127/M - 50 compresse in blister PVC/AL da 2,5 mg;

A.I.C. n. 034954139/M - 56 compresse in blister PVC/AL da 2,5 mg;

A.I.C. n. 034954141/M - 60 compresse in blister PVC/AL da 2,5 mg;

A.I.C. n. 034954154/M - 90 compresse in blister PVC/AL da 2,5 mg;

A.I.C. n. 034954166/M - 100 compresse in blister PVC/AL da 2,5 mg;

A.I.C. n. 034954178/M - 20 compresse in blister PVC/AL da 3,75 mg;

A.I.C. n. 034954180/M - 28 compresse in blister PVC/AL da 3,75 mg;

A.I.C. n. 034954192/M - 30 compresse in blister PVC/AL da 3,75 mg;

A.I.C. n. 034954204/M - 50 compresse in blister PVC/AL da 3,75 mg;

A.I.C. n. 034954216/M - 56 compresse in blister PVC/AL da 3,75 mg;

A.I.C. n. 034954228/M - 60 compresse in blister PVC/AL da 3,75 mg;

A.I.C. n. 034954230/M - 90 compresse in blister PVC/AL da 3,75 mg;

A.I.C. n. 034954242/M - 100 compresse in blister PVC/AL da 3,75 mg;

A.I.C. n. 034954255/M - 20 compresse in blister PVC/AL da 5 mg;

A.I.C. n. 034954267/M - 28 compresse in blister PVC/AL da 5 mg;

A.I.C. n. 034954279/M - 30 compresse in blister PVC/AL da 5 mg;

A.I.C. n. 034954281/M - 50 compresse in blister PVC/AL da 5 mg;

A.I.C. n. 034954293/M - 56 compresse in blister PVC/AL da 5 mg;

A.I.C. n. 034954305/M - 60 compresse in blister PVC/AL da 5 mg;

A.I.C. n. 034954317/M - 90 compresse in blister PVC/AL da 5 mg;

A.I.C. n. 034954329/M - 100 compresse in blister PVC/AL da 5 mg;

A.I.C. n. 034954331/M - 20 compresse in blister PVC/AL da 7,5 mg;

A.I.C. n. 034954343/M - 28 compresse in blister PVC/AL da 7,5 mg;

A.I.C. n. 034954356/M - 30 compresse in blister PVC/AL da 7,5 mg;

A.I.C. n. 034954368/M - 50 compresse in blister PVC/AL da 7,5 mg;

A.I.C. n. 034954370/M - 56 compresse in blister PVC/AL da 7,5 mg;

A.I.C. n. 034954382/M - 60 compresse in blister PVC/AL da 7,5 mg;

A.I.C. n. 034954394/M - 90 compresse in blister PVC/AL da 7,5 mg;

A.I.C. n. 034954406/M - 100 compresse in blister PVC/AL da 7,5 mg;

A.I.C. n. 034954418/M - 20 compresse in blister PVC/AL da 10 mg;

A.I.C. n. 034954420/M - 28 compresse in blister PVC/AL da 10 mg;

A.I.C. n. 034954432/M - 30 compresse in blister PVC/AL da 10 mg;

A.I.C. n. 034954444/M - 50 compresse in blister PVC/AL da 10 mg;

A.I.C. n. 034954457/M - 56 compresse in blister PVC/AL da 10 mg;

A.I.C. n. 034954469/M - 60 compresse in blister PVC/AL da 10 mg;

A.I.C. n. 034954471/M - 90 compresse in blister PVC/AL da 10 mg;

A.I.C. n. 034954483/M - 100 compresse in blister PVC/AL da 10 mg,

è ora trasferita alla società: Bayer S.p.a., con sede in viale Certosa, 130, Milano, con codice fiscale n. 05849130157.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A04430

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Arimidex»

Estratto provvedimento di modifica U.P.C. n. 117 del 20 aprile 2004

Specialità medicinale: ARIMIDEX.

Società: Astrazeneca uk limited.

Oggetto: provvedimento di modifica U.P.C., proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «ARIMIDEX» 28 compresse da 1 mg - A.I.C. n. 031809015/M, 30 compresse da 1 mg - A.I.C. n. 031809027/M, 84 compresse da 1 mg - A.I.C. n. 031809039/M, 20 compresse da 1 mg - A.I.C. n. 031809041/M, 100 compresse da 1 mg - A.I.C. n. 031809054/M, 300 compresse da 1 mg - A.I.C. n. 031809066/M, viste le motivazioni portate dalla ditta circa l'impossibilità di assicurare la disponibilità della specialità in oggetto nel ciclo distributivo in tempi ristretti, e considerando che trattasi di prodotto antitumorale, possono essere dispensati per ulteriori trenta giorni a partire dal 23 aprile 2004, data di scadenza del provvedimento U.P.C./II/1511 del 4 febbraio 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 23 febbraio 2004, senza ulteriore proroga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A04431

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aliflus»

Estratto di variazione AIC/UPC n. 2519 del 20 aprile 2004

Specialità medicinale: ALIFLUS.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Glaxo Allen S.p.a., con sede in via A. Fleming, 2, Verona, con codice fiscale n. 08998480159.

Confezioni:

A.I.C. n. 034463012/M - diskus 50/100 polvere per inalazione 1 inalatore 28 dosi 50 mcg + 100 mcg;

A.I.C. n. 034463024/M - diskus 50/250 polvere per inalazione 1 inalatore 28 dosi 50 mcg + 250 mcg;

A.I.C. n. 034463036/M - diskus 50/500 polvere per inalazione 1 inalatore 28 dosi 50 mcg + 500 mcg;

A.I.C. n. 034463048/M - diskus 50/100 polvere per inalazione 1 inalatore 60 dosi 50 mcg + 100 mcg;

A.I.C. n. 034463051/M - diskus 50/250 polvere per inalazione 1 inalatore 60 dosi 50 mcg + 250 mcg;

A.I.C. n. 034463063/M - diskus 50/500 polvere per inalazione 1 inalatore 60 dosi 50 mcg + 500 mcg;

A.I.C. n. 034463075/M - diskus 50/100 polvere per inalazione 3 inalatori 60 dosi 50 mcg + 100 mcg;

A.I.C. n. 034463087/M - diskus 50/250 polvere per inalazione 3 inalatori 60 dosi 50 mcg + 250 mcg;

A.I.C. n. 034463099/M - diskus 50/500 polvere per inalazione 3 inalatori 60 dosi 50 mcg + 500 mcg;

A.I.C. n. 034463101/M - evohaler 25/50 mcg sospensione pressurizzata per inalazione 1 inalatore da 120 dosi;

A.I.C. n. 034463113/M - evohaler 25/125 mcg sospensione pressurizzata per inalazione 1 inalatore da 120 dosi;

A.I.C. n. 034463125/M - evohaler 25/250 sospensione pressurizzata per inalazione 1 inalatore da 120 dosi,

è ora trasferita alla società: Menarini International Operations Luxembourg S.p.a., con sede in 1, Avenue de La Gare Luxembourg, (Lussemburgo).

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A04432

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Almogran»

Estratto di variazione AIC/UPC n. 2520 del 20 aprile 2004

Specialità medicinale: ALMOGRAN.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Almirall Prodesfarma S.A., con sede in Ronda General Mitre, 151 - 08022 Barcellona (Spagna).

Confezioni:

A.I.C. n. 034996013/M - 3 CPR rivestite con film da 12,5 mg in blister;

A.I.C. n. 034996025/M - 4 CPR rivestite con film da 12,5 mg in blister;

A.I.C. n. 034996037/M - 6 CPR rivestite con film da 12,5 mg in blister;

A.I.C. n. 034996049/M - 9 CPR rivestite con film da 12,5 mg in blister,

è ora trasferita alla società: Almirall S.p.a., con sede in via Vespucci, 2, Milano, con codice fiscale n. 06037901003.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A04433

Comunicato relativo all'annullamento del comma 6 dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 272, recante il regolamento di esecuzione dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta.

Si rende noto che con decreto del Presidente della Repubblica, datato 5 dicembre 2003, decisorio di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, reso in conformità al parere n. 2907/03 espresso dal Consiglio di Stato, nell'adunanza della sezione I del 24 settembre 2003, è stato annullato il comma 6 dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 272, recante il regolamento di esecuzione dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta.

04A04466

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 33791 del 25 marzo 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento - art. 3, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Bulloneria Meridionale, con sede in Lacedonia (Avellino), unità di Lacedonia (Avellino), Roccabascerana (Avellino), per il periodo dal 19 dicembre 2003 al 18 dicembre 2004.

Con decreto n. 33792 del 25 marzo 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento - art. 3, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. CO.DI.S. Confezioni, con sede in Torino, unità di Torino, per il periodo dal 3 febbraio 2004 al 2 febbraio 2005.

Con decreto n. 33793 del 25 marzo 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento - art. 3, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Calabrese, con sede in Bari, unità di Bari, per il periodo dal 2 febbraio 2004 al 1° febbraio 2005.

Con decreto n. 33796 del 29 marzo 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. ABB Instrumentation ora ABB sace - Gruppo ABB, con sede in Milano, unità di Lenno (Como), Pero (Milano), per il periodo dal 6 marzo 2000 al 5 settembre 2000.

Con decreto n. 33797 del 31 marzo 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla s.r.l. O.M.FE.SA., con sede in Trepuzzi (Lecce), unità di Trepuzzi, per il periodo dal 30 dicembre 2003 al 29 giugno 2004.

Con decreto n. 33798 del 29 marzo 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Franzoni Filati, con sede in Esine (Brescia), unità di Esine per il periodo dal 4 novembre 2003 al 3 novembre 2004.

Con decreto n. 33799 del 29 marzo 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Lavorfer, con sede in Bagheria (Palermo), unità di Palermo, per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004.

Con decreto n. 33800 del 31 marzo 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla Scarl La Proletaria, con sede in Villa San Giovanni (Reggio Calabria), unità di Villa San Giovanni, per il periodo dal 1° febbraio 2003 al 31 dicembre 2003.

Con decreto n. 33801 del 1° aprile 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarieta'in favore del personale dipendente dalla Scarl Cooperativa Portabagagli staz. ferroviaria, con sede in Siracusa, unità di Siracusa, per il periodo dal 16 giugno 2003 al 31 dicembre 2003.

Con decreto n. 33802 del 1° aprile 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla Cooperativa di lavoro E M.S. FRA Portabagagli, con sede in Firenze, unità di Firenze, per il periodo dal 1° aprile 2003 al 31 dicembre 2003.

Con decreto n. 33803 del 1° aprile 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla s.r.l. Cooperativa Portabagagli G. Mazzini, con sede in Pescara, unità di Pescara, per il periodo dal 1° giugno 2003 al 31 dicembre 2003.

Con decreto n. 33804 del 1° aprile 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla COOP F.T.P. Società cooperativa, con sede in Caserta, unità di Caserta, per il periodo dal 6 maggio 2003 al 31 dicembre 2003.

Con decreto n. 33805 del 1° aprile 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla SCRL Cooperativa Portabagagli, con sede in Genova, unità di Genova, per il periodo dal 1° agosto 2003 al 31 dicembre 2003.

Con decreto n. 33807 del 1° aprile 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per Conc. prev. - art. 3, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla Srl Pietro Fogacci, con sede in Castel Guelfo (Bologna), unità di Castel Guelfo (Bologna), per il periodo dal 26 marzo 2003 al 25 marzo 2004.

Con decreto n. 33808 del 1° aprile 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. V. La Gatta, con sede in Pomigliano D'Arco (Napoli), unità di Pomigliano D'Arco (Napoli), per il periodo dal 15 gennaio 2004 al 14 luglio 2004.

Con decreto n. 33809 del 1° aprile 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.p.a. San Marco, con sede in Milano, unità di Lentiai (Belluno), per il periodo dal 29 settembre 2003 al 28 settembre 2004.

Con decreto n. 33810 del 1° aprile 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Sogaf c/o Ferrovie dello Stato Reggio Calabria, con sede in Napoli, unità di Reggio Calabria, per il periodo dal 6 agosto 2003 al 5 agosto 2004.

Con decreto n. 33812 del 5 aprile 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 236/1993, art. 7, comma 10-*ter* in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Istituto Poligrafico Cappelli, con sede in Farigliano (Cuneo), unità di Rocca San Casciano (Forlì-Cesena), per il periodo dal 18 febbraio 2004 al 17 maggio 2004.

Con decreto n. 33813 del 6 aprile 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento - art. 3, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. L'Elettrometallurgica, con sede in Cuorgnè (Torino), unità di Cuorgnè, per il periodo dal 31 gennaio 2004 al 30 gennaio 2005.

Con decreto n. 33814 del 6 aprile 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento - art. 3, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Sorba Impianti, con sede in Avigliana (Torino), unità di Torino, per il periodo dal 23 dicembre 2003 al 22 dicembre 2004.

Con decreto n. 33815 del 6 aprile 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento - art. 3, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla D.I. Elettromeccanica Zanforlini Doriana, con sede in Parabiago (Milano), unità di Parabiago, per il periodo dal 16 ottobre 2003 al 15 ottobre 2004.

Con decreto n. 33816 del 6 aprile 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento - art. 3, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Gerbi & Fase, con sede in Torino, unità di Torino, per il periodo dal 1° febbraio 2004 al 31 gennaio 2005.

Con decreto n. 33817 del 6 aprile 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per Conc. prev. - art. 3, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla s.r.l. O.M.B.I. Officina meccanica Bertino Ivrea, con sede in Ivrea (Torino), unità di San Bernardo d'Ivrea (Torino), per il periodo dal 15 marzo 2004 al 14 marzo 2005.

Con decreto n. 33818 del 6 aprile 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per conc. prev. - art. 3, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Zincocelere in liquidazione, con sede in Pont Saint Martin (Aosta), unità di Cavaglià (Biella), Pont Saint Martin (Aosta), per il periodo dal 4 marzo 2004 al 3 marzo 2005.

Con decreto n. 33819 del 6 aprile 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Sergio Tacchini, con sede in Bellinzago Novarese (Novara), unità di Bellinzago Novarese, per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004.

Con decreto n. 33820 del 6 aprile 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Eporlux c/o Ferrovie di Potenza, con sede in Cascinette d'Ivrea (Torino), unità di Potenza, per il periodo dall'11 luglio 2003 al 10 luglio 2004.

Con decreto n. 33821 del 6 aprile 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Eporlux, con sede in Cascinette d'Ivrea (Torino), unità di Bari, Barletta (Bari), Brindisi, Castinette d'Ivrea, Foggia, Gioia Del Colle (Bari), Lecce, Taranto, per il periodo dall'11 agosto 2003 al 10 agosto 2004.

Con decreto n. 33822 del 6 aprile 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla Scarl Cooperativa La Vesuviana, con sede in Napoli, unità di Sapri (Salerno), per il periodo dal 7 agosto 2003 al 6 agosto 2004.

Con decreto n. 33827 dell'8 aprile 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 236/1993, art. 7, comma 10-*ter* in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Cesame Ceramica Sanitaria del Mediterraneo, con sede in Catania, unità di Catania, per il periodo dal 26 novembre 2003 al 31 agosto 2004.

Con decreto n. 33806 del 1° aprile 2004, è rettificato il decreto direttoriale n. 33079 del 4 novembre 2003 nella parte riguardante il numero e l'ubicazione dei lavoratori in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Ottica Romani, con sede in Roma, unità Nazionali, per il periodo dal 2 luglio 2003 al 2 gennaio 2004.

04A04397

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 33851 del 9 aprile 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 416/1981 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Corriere dello Sport, con sede in Roma, unità di Roma, per il periodo dal 4 agosto 2003 al 3 febbraio 2004.

Con decreto n. 33857 del 9 aprile 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Onama c/o Fiat Mirafiori, con sede in Milano, unità di Torino, per il periodo dal 10 febbraio 2003 al 30 giugno 2003.

Con decreto n. 33858 del 9 aprile 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.c. a r.l. Cooperativa Edile con sede in Savona, unità di Savona, per il periodo dal 1° ottobre 2003 al 30 settembre 2004.

Con decreto n. 33859 del 9 aprile 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Galvas, con sede in Turate, unità di Turate, per il periodo dal 15 novembre 2003 al 14 novembre 2004.

Con decreto n. 33860 del 9 aprile 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Florconcia, con sede in Floridia (Siracusa), unità di Floridia, per il periodo dal 1° dicembre 2003 al 30 novembre 2004.

Con decreto n. 33861 del 9 aprile 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Multi Consul Milano con sede in Brescia, unità di Genova, Milano, per il periodo dal 5 gennaio 2004 al 4 gennaio 2005.

Con decreto n. 33862 del 9 aprile 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Magnetek, con sede in Terranuova Bracciolini, unità di Terranuova Bracciolini, per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004.

Con decreto n. 33863 del 9 aprile 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Omicron Manufacturing, con sede in Rieti, unità di Rieti, per il periodo dal 10 gennaio 2004 al 9 gennaio 2005.

Con decreto n. 33864 del 9 aprile 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. ABB Instrumentation ora ABB Sace - gruppo ABB, con sede in Milano, unità di Lenno (Como), Pero (Milano), per il periodo dal 6 settembre 2000 al 31 dicembre 2000.

Con decreto n. 33865 del 9 aprile 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Color Service, con sede in Gorle (Bergamo), unità di Gorle (Bergamo), per il periodo dal 22 dicembre 2003 al 21 dicembre 2004.

Con decreto n. 33866 del 9 aprile 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Lanificio Zignone, con sede in Strona (Biella), unità di Strona (Biella), per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004.

Con decreto n. 33867 del 9 aprile 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento - art. 3, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Serinodata, con sede in Napoli, unità di Tufo (Avellino), per il periodo dal 24 gennaio 2004 al 23 luglio 2004.

Con decreto n. 33868 del 9 aprile 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento - art. 3, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Gepco Salc, con sede in Genova, unità di Cantieri Giostra Messina (Messina), per il periodo dal 2 novembre 2003 al 1° maggio 2004.

Con decreto n. 33869 del 9 aprile 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Ciemme, con sede in San Giorgio La Molara (Benevento), unità di Molinara (Benevento), per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 30 giugno 2004.

Con decreto n. 33870 del 9 aprile 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. P.P.S. Pre Painting System, con sede in Somaglia (Lodi), unità di Somaglia (Lodi), per il periodo dal 5 gennaio 2004 al 4 gennaio 2005.

Con decreto n. 33871 del 9 aprile 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Puricelli, con sede in Costa Masnaga (Lecco), unità di Costa Masnaga (Lecco), per il periodo dal 12 gennaio 2004 all'11 gennaio 2005.

Con decreto n. 33872 del 9 aprile 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.c. a r.l. Cooperativa Grafica Italiana, con sede in Bari, unità di Bari, Torino, per il periodo dal 31 ottobre 2003 al 30 ottobre 2004.

Con decreto n. 33873 del 9 aprile 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Sima, con sede in Torino, unità di Cafasse (Torino), per il periodo dal 6 ottobre 2003 al 2 ottobre 2004.

Con decreto n. 33874 del 9 aprile 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Fila Sport, con sede in Biella, unità di Biella e Benna (Biella), per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004.

Con decreto n. 33875 del 9 aprile 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Fila Italia con sede in Biella, unità di Biella, per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004.

Con decreto n. 33876 del 9 aprile 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Gruppo Industrie moda con sede in Torino, unità di Fossano (Torino), per il periodo dal 1° dicembre 2003 al 30 novembre 2004.

Con decreto n. 33878 del 9 aprile 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento - art. 3, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Gividi Italia, con sede in Milano, unità di Brugherio (Milano), per il periodo dal 13 novembre 2003 al 12 novembre 2004.

Con decreto n. 33881 del 14 aprile 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Keller Elettromeccanica, con sede in Villacidro (Cagliari), unità di Palermo, per il periodo dal 16 settembre 2003 al 15 marzo 2004.

Con decreto n. 33882 del 14 aprile 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per conc. prev. - art. 3, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Costruzioni e partecipazioni finanziarie, con sede in Monteodorizio (Chieti), unità di Castrovillari (Cosenza), Frosolone (Isernia), Manoppello (Pescara), Monteodorisio (Chieti), Pontecorvo (Frosinone), per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004.

04A04419

Provvedimento concernente la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto n. 33880 del 9 aprile 2004, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dell'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività di seguito elencate.

Area del comune di Napoli.

Imprese impegnate nei lavori della linea a monte del Vesuvio - lotto C/1, compresa fra le progressive dal km 5+047 al km 8+430, per il periodo dal 2 settembre 2002 al 1° dicembre 2004.

04A04417

Provvedimenti di approvazione di programmi di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 33828 del 9 aprile 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Onama c/o Fiat Mirafiori, con sede in Milano, unità di Torino, per il periodo dal 10 febbraio 2003 al 30 giugno 2003.

Con decreto n. 33829 del 9 aprile 2004, èapprovato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.c. a r.l. Cooperativa Edile, con sede in Savona, unità di Savona, per il periodo dal 1° ottobre 2003 al 30 settembre 2004.

Con decreto n. 33830 del 9 aprile 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Galvas, con sede in Turate (Como), unità di Turate (Como), per il periodo dal 15 novembre 2003 al 14 novembre 2004.

Con decreto n. 33831 del 9 aprile 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.r.l. Florconcia, con sede in Floridia (Siracusa), unità di Floridia (Siracusa), per il periodo dal 1° dicembre 2003 al 30 novembre 2004.

Con decreto n. 33832 del 9 aprile 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Multi Consul Milano, con sede in Brescia, unità di Genova, Milano, per il periodo dal 5 gennaio 2004 al 4 gennaio 2005.

Con decreto n. 33833 del 9 aprile 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Magnetek, con sede in Terranuova Bracciolini (Arezzo), unità di Terranuova Bracciolini (Arezzo), per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004.

Con decreto n. 33834 del 9 aprile 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.r.l. Omicron Manufacturing, con sede in Rieti, unità di Rieti, per il periodo dal 10 gennaio 2004 al 9 gennaio 2005.

Con decreto n. 33835 del 9 aprile 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. ABB Instrumentation ora ABB Sace - Gruppo ABB, con sede in Milano, unità di Lenno (Como), Pero (Milano), per il periodo dal 6 settembre 2000 al 31 dicembre 2000.

Con decreto n. 33836 del 9 aprile 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.r.l. Color Service, con sede in Gorle (Bergamo), unità di Gorle (Bergamo), per il periodo dal 22 dicembre 2003 al 21 dicembre 2004.

Con decreto n. 33837 del 9 aprile 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.r.l. Lanificio Zignone, con sede in Strona (Biella), unità di Strona (Biella), per il periodo dal 1º gennaio 2004 al 31 dicembre 2004.

Con decreto n. 33838 del 9 aprile 2004, sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, della ditta S.p.a. Serinodata, con sede in Napoli, unità di Tufo (Avellino), per il periodo dal 24 gennaio 2004 al 23 luglio 2004.

Con decreto n. 33839 del 9 aprile 2004, sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, della ditta S.p.a. Gepco Salc, con sede in Genova, unità di Cantieri Giostra Messina (Messina), per il periodo dal 2 novembre 2003 al 1º maggio 2004.

Con decreto n. 33840 del 9 aprile 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.r.l. Ciemme, con sede in San Giorgio La Molara (Benevento), unità di Molinara (Benevento), per il periodo dal 1º gennaio 2004 al 31 dicembre 2004.

Con decreto n. 33841 del 9 aprile 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. P.P.S. Pre Painting System, con sede in Somaglia (Lodi), unità di Somaglia (Lodi), per il periodo dal 5 gennaio 2004 al 4 gennaio 2005.

Con decreto n. 33842 del 9 aprile 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.r.l. Puricelli, con sede in Costa Masnaga (Lecco), unità di Costa Masnaga (Lecco), per il periodo dal 12 gennaio 2004 all'11 gennaio 2005.

Con decreto n. 33843 del 9 aprile 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.c. a r.l. Cooperativa Grafica Italiana, con sede in Bari, unità di Bari, Torino, per il periodo dal 31 ottobre 2003 al 30 ottobre 2004.

Con decreto n. 33844 del 9 aprile 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. SIMA, con sede in Torino, unità di Cafasse (Torino), per il periodo dal 6 ottobre 2003 al 2 ottobre 2004.

Con decreto n. 33845 del 9 aprile 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Fila Sport, con sede in Biella, unità di Biella e Benna (Biella), per il periodo dal 1º gennaio 2004 al 31 dicembre 2004.

Con decreto n. 33846 del 9 aprile 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Fila Italia, con sede in Biella, unità di Biella, per il periodo dal 1º gennaio 2004 al 31 dicembre 2004.

Con decreto n. 33847 del 9 aprile 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Gruppo Industrie Moda, con sede in Torino, unità di Fossano (Torino), per il periodo dal 1º dicembre 2003 al 30 novembre 2004.

Con decreto n. 33851 del 9 aprile 2004, è accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, legge n. 416/1981, finalizzata al beneficio del trattamento di integrazione salariale della S.r.l. Corriere dello Sport, con sede in Roma, unità di Roma, per il periodo dal 4 agosto 2003 al 3 agosto 2005.

04A04420

Provvedimento concernente l'accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione

Con decreto n. 33856 del 9 aprile 2004, è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un massimo di ventisette mesi a decorrere dal 2 settembre 2002, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati.

Imprese impegnate nei lavori della linea a monte del Vesuvio - lotto area del comune di Napoli C/1, compresa fra le progressive dal km 5+047 al km 8+430.

04A04418

Provvedimento concernente l'annullamento dell'approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 33852 del 9 aprile 2004, e annullata l'approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 intervenuta con decreto ministeriale n. 32549 del 26 giugno 2003 della ditta - S.p.a. Gividi Italia, con sede in Milano - Unita di Brugherio (Milano).

Limitatamente al periodo dal 3 novembre 2003 al 6 marzo 2004.

04A04414

Provvedimenti concernenti l'annulamento parziale della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 33811 del 1º aprile 2004, è parzialmente annullato il trattamento straordinario di integrazione salariale per l'art. 7, comma 10-*ter*, legge n. 236/1993 concesso con d.d. n. 32939 del 14 ottobre 2003 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. ATB Acciaieria e tubificio di Brescia, con sede in Roncadelle - Brescia, unità di Roncadelle - Brescia, limitatamente al periodo dal 1º novembre 2003 al 26 novembre 2003.

Con decreto n. 33824 del 6 aprile 2004, è parzialmente annullato il trattamento straordinario di integrazione salariale per l'art. 3, legge n. 236/1991 concesso con d.d. n. 32726 del 19 marzo 2004, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Sartoria Mediterranea con sede in Grumo Nevano - Napoli, unità di Grumo Nevano - Napoli, limitatamente al periodo dal 5 maggio 2004 al 4 novembre 2004.

Con decreto n. 33826 dell'8 aprile 2004, è parzialmente annullato il trattamento straordinario di integrazione salariale per il contratto di solidarietà concesso con d.d. n. 32171 del 26 marzo 2003 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Cesame Ceramica Sanitaria del Mediterraneo con sede in Catania - unità di Catania, limitatamente al periodo dal 26 novembre 2003 al 26 dicembre 2003.

04A04416

Rettifiche relative all'approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 33853 del 9 aprile 2004, è rettificata l'approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 già approvata con decreto ministeriale n. 33495 del 5 febbraio 2004 della ditta - S.p.a. Icar Costruzioni Generali con sede in Napoli - Unita di Caserta - Caserta, per il periodo dal 29 settembre 2003 al 28 settembre 2005.

Con decreto n. 33848 del 9 aprile 2004, è rettificata l'approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 già approvata con decreto ministeriale n. 33175 del 27 novembre 2003 della ditta - S.p.a. Falck Ambiente già s.r.l., con sede in Milano - Unita di Cavenago di Brianza, già Pioltello, già Sesto San Giovanni - Milano, per il periodo dal 1º gennaio 2003 al 31 dicembre 2003.

04A04415

Approvazione di modifiche statutarie della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti

Con decreto interministeriale in data 2 aprile 2004, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2, lettera *a*), del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, sono state approvate le modifiche agli articoli 13, 14 e 16, comma 8 dello Statuto della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti, nei testo di cui all'allegato «C» al rogito in data 15 ottobre 2003, redatto dal dott. Mario Liguori, notaio in Roma (Repertorio n. 134585, raccolta n. 272l2).

04A04389

Approvazione del nuovo statuto del «Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua del terziario (FON.TER.)», in Roma.

Con decreto ministeriale 41/V/2004 del 18 marzo 2004 del Ministero del lavoro e delle poliche sociali è stato approvato il nuovo Statuto del «Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua del terziario (FON.TER.)», con sede in Roma.

04A04390

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Riconoscimento dell'associazione Italiana Trasformatori Prodotti Agricoli (ASSITRAPA), in Roma, come organismo rappresentativo nazionale nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli.

Con decreto ministeriale prot. 498/ass del 19 aprile 2004 è concesso, all'Associazione Italiana Trasformatori Prodotti Agricoli (ASSITRAPA), in Roma, il riconoscimento come Organismo rappresentativo a livello nazionale nel settore della trasformazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari.

04A04391

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI NAPOLI

Provvedimenti concernenti i marchi d'identificazione per metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le imprese di seguito elencate hanno presentato denuncia di smarrimento di punzoni recanti l'impronta del marchio d'identificazione per metalli preziosi a loro assegnato in concessione:

Marchio	Impresa	Sede	Numero punzoni
365NA	Antonio del Gatto di Ernesto del Gatto	Torre del Greco	6
523	Toralbo Stefano	Torre del Greco	1
537NA	Artigiana Orafa snc	Napoli	5
620NA	D'Elisa di Alfonso Vitello	Torre del Greco	2
808NA	Cimmino Pasquale	Torre del Greco	2
902NA	Estro S.r.l.	Napoli	2

Si diffidano gli eventuali detentori, a qualsiasi titolo, dei punzoni smarriti all'uso degli stessi e alla riconsegna alla Camera di commercio di Napoli.

04A04465

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401100/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5212845
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	594687	8048718
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.